

N. 25357 Repertorio

N. 15301 Raccolta

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

5 ottobre 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno cinque del mese di ottobre,
in Milano, via Metastasio n. 5;

io sottoscritto MARIO NOTARI, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notari-
le di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di riunione del Consiglio
di Amministrazione della società:

“ABC Company S.p.A. Società Benefit”

o in breve **“ABC S.p.A.”**, con sede legale in Milano (MI), via Chiossetto n.
12, capitale sociale Euro 7.520.485,60 interamente versato, iscritta nel Re-
gistro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale
02471620027, Repertorio Economico Amministrativo n. 2022292, società di
nazionalità italiana,

tenutasi in data 29 settembre 2022

con la mia costante partecipazione ai lavori consiliari, nel luogo di convoca-
zione.

Il presente verbale viene pertanto redatto, successivamente alla riunione
consiliare, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi
di deposito e pubblicazione.

La riunione si è svolta come segue.

* * * * *

Il giorno 29 settembre 2022, alle ore 10,01 assume la presidenza del
Consiglio di Amministrazione, per designazione unanime degli intervenuti,
GIORGIO RUINI, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione, il quale mi chiede di redigere il verbale della presente riunione li-
mitatamente ai punti quarto, quinto e sesto all'ordine del giorno, e dichiara:

- che, ai sensi dell'articolo 23 dello statuto sociale, il presente Consiglio di
Amministrazione è stato convocato per oggi alle ore 9,00, in questo luogo,
mediante avviso inviato agli interessati nei termini e con le modalità previsti
dallo statuto sociale;

- che sono intervenuti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Colle-
gio Sindacale indicati nell'elenco degli intervenuti che si allega al presente
verbale sotto la lettera **“A”**;

- che è stata accertata, a cura del Presidente, l'identità e la legittimazione
degli intervenuti.

Dichiara pertanto validamente costituito il presente Consiglio di Amministra-
zione per discutere e deliberare sulle materie del seguente

ORDINE DEL GIORNO

“(omissis)”

**4. approvazione della relazione illustrativa ai sensi dell'art. 2441, comma 6,
c.c.; aumento del capitale a pagamento e in via scindibile, in una o più tran-**

ches, a valere sulla delega ai sensi dell'articolo 2443 c.c. concessa dall'assemblea in data 28 settembre 2021 e modificata ed integrata dall'assemblea del 13 dicembre 2021, per un importo massimo complessivo di Euro 13,62 milioni, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 4.000.000 Azioni A, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, e di massime n. 2.000.000 Azioni B, da offrire in opzione ai titolari di Azioni B della società ai sensi dell'articolo 2441, commi 1, 2 e 3 c.c.. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

5. emissione di warrant denominati "Warrant ABC Company S.p.A. 2022-2027"; approvazione del relativo regolamento. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

6. approvazione della relazione illustrativa ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c.; aumento del capitale sociale, in via scindibile, in una o più tranches, a valere sulla delega ai sensi dell'articolo 2443 c.c. concessa dall'assemblea in data 28 settembre 2021 e modificata ed integrata dall'assemblea del 13 dicembre 2021, a servizio dell'esercizio dei "Warrant ABC Company S.p.A. 2022-2027", per massimi Euro 36.000 mediante emissione di massime n. 2.400.000 Azioni A e conseguente aumento di capitale sociale, per massimi Euro 8.172.000, in via scindibile, in una o più tranches, a valere sulla delega ai sensi dell'articolo 2443 c.c. concessa dall'assemblea in data 28 settembre 2021 e modificata ed integrata dall'assemblea del 13 dicembre 2021 mediante emissione di massime n. 1.200.000 Azioni B. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

(omissis)"

* * * * *

Il Presidente passa alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno** oggetto della presente verbalizzazione e ricorda che l'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021 ha attribuito al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento entro il 28 settembre 2026, fino ad un ammontare massimo di Euro 20.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, da attuarsi mediante emissione di Azioni A e Azioni B, con eventuale esclusione del diritto di opzione delle Azioni A di nuova emissione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e/o 8, c.c. ("**Delega**"). La Delega conferita è stata in seguito modificata dall'assemblea straordinaria del 13 dicembre 2021, che ha approvato l'incremento del controvalore complessivo da Euro 20.000.000,00 a Euro 50.000.000,00, modificando l'art. 6.5 dello statuto sociale.

Il Presidente passa quindi la parola all'Amministratore Delegato, il quale ricorda ai consiglieri che in data 18 novembre 2021 il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione parziale della Delega, ha deliberato un aumento di capitale a pagamento per massimi nominali Euro 8.658.250,00, mediante emissione di: (i) massime n. 5.870.000 nuove Azioni A, da offrire con esclusione del diritto di opzione ad investitori professionali al fine di assicurare o migliorare la negoziabilità delle azioni sul mercato Euronext Growth Milan ("**EGM**") al prezzo di euro 3,40 per ogni Azione A, di cui euro 1,47 da imputare a capitale ed Euro 1,93 da imputare a sovrapprezzo; e (ii) massime n. 2.935.000 nuove Azioni B da offrire in opzione ai titolari di Azioni B, in proporzione alle Azioni B da essi possedute al prezzo di Euro 0,01 per ogni azione sottoscritta, interamente da imputare a capitale sociale. In esecuzione della predetta delibera, nelle due tranches di dicembre 2021 e gennaio

2022, sono state emesse n. 5.064.736 Azioni A e n. 2.532.368 Azioni B per una raccolta complessiva di Euro 17.245.426,08.

Considerate le necessità della Società come di seguito meglio illustrate, l'Amministratore Delegato espone ai consiglieri la proposta di deliberare un nuovo aumento del capitale sociale della Società per massimi nominali Euro 60.000,00 e, in particolare, mediante emissione di: (i) massime n. 4.000.000 nuove Azioni A, da offrire in una o più tranches, con esclusione del diritto di opzione dei soci, nell'ambito di una operazione di collocamento, nelle forme di legge, ad investitori professionali, al fine di allargare la platea degli investitori, attraendo ulteriori investitori istituzionali e professionali, nonché di dotare la Società di nuove risorse per possibili future operazioni di investimento; (ii) massime n. 2.000.000 nuove Azioni B da offrire in opzione ai titolari di Azioni B, in proporzione alle Azioni B da essi possedute.

Il Presidente prosegue precisando:

- che ai titolari di Azioni B verrà offerto un complessivo numero di Azioni B tale per cui non sia mai superato il rapporto di n. 1 Azione B per ogni n. 2 Azioni A emesse;
- che le Azioni A di nuova emissione verranno offerte al prezzo unitario di Euro 3,40, di cui Euro 0,01 da imputare a capitale ed Euro 3,39 da imputare a sovrapprezzo per ciascuna azione sottoscritta;
- che le Azioni B di nuova emissione verranno offerte al prezzo unitario di Euro 0,01, interamente da imputare a capitale sociale;
- che è stata predisposta la relazione illustrativa prevista dall'art. 2441, comma 6, c.c., già distribuita ai presenti, che illustra, *inter alia*, le motivazioni e la destinazione dell'aumento di capitale che si propone di deliberare nell'odierna riunione, la sua convenienza, nonché i criteri che si propone di utilizzare per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni, e che viene allegata al presente atto sotto la lettera "B" (la "**Relazione Illustrativa**"), la quale è stata preventivamente sottoposta in bozza al Collegio Sindacale, al fine del rilascio del proprio parere di congruità sul prezzo di emissione delle Azioni A e, per quanto occorrer possa, delle Azioni B, nonché alla società di revisione, sul presupposto che tale relazione venisse oggi approvata;
- che l'esclusione del diritto di opzione a fronte dell'emissione di Azioni A trova la propria giustificazione nella necessità di allargare la platea degli investitori, attraendo ulteriori investitori istituzionali e professionali, nonché di dotare la Società di nuove risorse per possibili future operazioni di investimento;
- che in data odierna il collegio sindacale ha rilasciato il proprio parere di congruità sul prezzo di emissione delle Azioni A e delle Azioni B, che si allega al presente verbale sotto la lettera "C";
- che il collegio sindacale e la società di revisione hanno rinunciato ai termini loro concessi ai sensi di legge;
- che l'offerta in opzione delle Azioni B di nuova emissione ai soli titolari di Azioni B e la determinazione del loro prezzo di emissione tiene in debito conto i diritti connessi a tale tipologia di azioni nonché le funzioni che le stesse assolvono nell'attuale contesto societario.

Il Presidente attesta infine che il capitale sociale sottoscritto è interamente versato e che la società non si trova nelle situazioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c.

Prende la parola l'Amministratore Delegato, Stefano Taioli, e rappresenta che, essendo socio della società titolare delle Azioni B, BICE s.r.l., è potenzialmente portatore di interessi nell'operazione in questione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2391, comma 1, c.c..

Il Presidente, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministratore Delegato, prima di aprire la discussione in merito a questo argomento all'ordine del giorno, chiede pertanto a me notaio di dare lettura della seguente proposta di deliberazione:

"Il Consiglio di Amministrazione di ABC Company Società Benefit S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;

- vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c.;

- esaminato il parere di congruità del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c.;

DELIBERA

- 1 -

Di approvare la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c. che trovasi allegata al presente verbale.

- 2 -

Di esercitare parzialmente la facoltà attribuita al Consiglio di Amministrazione da parte dell'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021 ai sensi dell'art. 2443 c.c., come modificata ed integrata dall'assemblea del 13 dicembre 2021, e, pertanto, di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, in una o più tranches da offrire dopo l'esecuzione della successiva delibera in tema di warrant, per massimi nominali Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero), per un corrispettivo di massimi Euro 13.620.000,00 (tredicimilioneicentoventimila virgola zero zero), alle seguenti condizioni:

- massime n. 4.000.000 (quattromilioni) nuove Azioni A vengono offerte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., a investitori professionali nell'ambito di una operazione di collocamento, nelle forme di legge, al fine di allargare la platea degli investitori, in linea con il proprio business model, in particolare sulla creazione di club deal o pre-booked companies, nonché di dotarsi di ulteriori risorse finanziarie per i futuri investimenti, al prezzo di Euro 3,40 (tre virgola quaranta) per ogni Azione A, di cui Euro 0,01 (zerovirgolazerouno) da imputare a capitale ed Euro 3,39 (tre virgola trentanove) da imputare a sovrapprezzo;

- massime n. 2.000.000 (duemilioni) nuove Azioni B vengono offerte in opzione ai soli titolari di Azioni B ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., in proporzione alle Azioni B da essi possedute, al prezzo di Euro 0,01 (zero virgola zero uno) per ogni azione sottoscritta, interamente da imputare a capitale sociale, fermo restando che il numero di Azioni B che verranno effettivamente emesse sarà tale da mantenere inalterato il rapporto di n. 1 (una) Azione B ogni n. 2 (due) Azioni A esistenti con eventuale arrotondamento in difetto all'unità intera;

- il termine finale di sottoscrizione delle Azioni A e delle Azioni B di nuova emissione, ai sensi dell'art. 2439 c.c., viene fissato al giorno 31 (trentuno) agosto 2023 (duemilaventitre);

- l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto, con effetto da ciascuna sottoscrizione o da ciascuna tranche di sottoscrizioni (salvo il mantenimento del rapporto 2:1 tra Azioni A e Azioni B), salvi gli effetti

dell'iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese;
- viene introdotta nell'art. 6.5 la seguente clausola transitoria: "Il Consiglio di Amministrazione in data 29 settembre 2022, in parziale esecuzione della delega conferita ai sensi dell'art. 2443 c.c. dall'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021, come modificata ed integrata dall'assemblea del 13 dicembre 2021, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 60.000,00, mediante emissione di massime n. 4.000.000 nuove Azioni A e massime n. 2.000.000 nuove Azioni B, con termine finale di sottoscrizione al giorno 31 agosto 2023";

- viene conferito al consigliere delegato Stefano Taioli, con facoltà di subdelega e di attribuzione di mandati e incarichi, ogni più ampio potere in relazione alle deliberazioni sopra adottate, ivi inclusi in particolare quelli di stabilire il numero delle tranches e la dimensione delle stesse, individuare e determinare i destinatari del collocamento e il numero delle azioni da allocare, di perfezionare ogni atto e dichiarazione necessari per l'emissione delle azioni, nonché per provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale ed allegato statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche od integrazioni che fossero eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, ivi compreso il potere di effettuare l'attestazione di cui all'art. 2444 c.c. e il deposito dello statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 c.c., stabilendo e concordando quanto opportuno per l'attuazione dell'aumento."

Il Presidente apre quindi la discussione.

Al termine della discussione, la proposta viene messa ai voti e viene approvata all'unanimità, con l'astensione dell'Amministratore Delegato Stefano Taioli.

* * * * *

Con il consenso unanime dei presenti, il Presidente passa alla trattazione congiunta del **quinto e sesto punto all'ordine del giorno** oggetto di verbalizzazione per atto pubblico.

Il Presidente illustra ai presenti come l'emissione di *warrant*, esercitabili a pagamento, che diano diritto ai loro possessori di ricevere Azioni A della Società, rappresenti un'importante opportunità per raccogliere ulteriori capitali in modalità differita e per agevolare la liquidità delle Azioni A, nonché dare attuazione ai piani di incentivazione destinati alle risorse chiave per la Società. Il Presidente propone pertanto l'emissione di massimi n. 2.400.000 *warrant*, che sarà soggetta alle disposizioni rientranti nel regolamento "Warrant ABC Company S.P.A. 2022-2027", una bozza del quale viene allegata al presente verbale sotto la lettera "D".

In particolare, il Presidente espone ai consiglieri la proposta di emissione di:
(i) massimi n. 1.526.220 *warrant* che saranno emessi e assegnati gratuitamente agli Azionisti, nel rapporto di n. 1 (uno) *warrant* ogni n. 5 (cinque) Azioni detenute alla data di stacco nel mese di ottobre; (ii) massimi n. 600.000 *warrant* che saranno emessi e assegnati alle risorse chiave, dipendenti della Società e/o di società da essa eventualmente controllate che abbiano aderito al Piano LTI 2022-2024 (i "**Beneficiari**"), come eventualmente modificato, che facciano richiesta alla Società di ricevere i *warrant* come parziale forma di pagamento del premio maturato, alla data di stacco che cadrà non oltre il 15 giugno 2025; e (iii) massimi n. 273.780 *warrant* che saranno emessi e assegnati ad ulteriori soggetti previa delibera del Consiglio

di Amministrazione della Società, terzi rispetto alla Società, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, professionisti e collaboratori, come eventuale forma di compenso per l'attività svolta, oppure figure manageriali o partner che la Società intende attrarre per la conduzione del proprio business. In particolare, i *warrant* di cui al punto (ii) che precede saranno: (a) emessi e assegnati a favore dei Beneficiari che ne facciano richiesta indipendentemente dalla detenzione di Azioni della Società; (b) identificati dal medesimo codice ISIN; e (c) del tutto fungibili anche ai fini del regolamento "Warrant ABC Company S.P.A. 2022-2027".

I *warrant* saranno quotati su un sistema multilaterale di negoziazione dell'Unione Europea ("MTF UE") e avranno una scadenza prevista per il 29 ottobre 2027, termine ultimo di esercizio dei *warrant* per la sottoscrizione delle Azioni A rivenienti dall'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei Warrant (le "Azioni di Compendio").

Pertanto, i *warrant* avrebbero le seguenti caratteristiche:

- (i) rapporto di esercizio pari a n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 1 (uno) *warrant* esercitato;
- (ii) numero massimo di 2.400.000 Azioni di Compendio, derivanti dall'aumento di capitale a pagamento e in via scindibile a servizio della facoltà di sottoscrizione connessa ai *warrant*, come di seguito specificato;
- (iii) prezzo di sottoscrizione pari a Euro 3,40 (tre virgola quaranta) per ciascuna Azione di Compendio in ciascun periodo di esercizio;
- (iv) possibilità di esercizio della facoltà di sottoscrizione entro il 29 ottobre 2027, termine finale dell'ultimo periodo di esercizio.

Il Presidente fa presente che, contestualmente alla proposta emissione dei *warrant*, il Consiglio di Amministrazione è chiamato a deliberare un aumento di capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per massimi Euro 8.160.000,00 comprensivi di sovrapprezzo, a valere sulla Delega, da realizzarsi mediante emissione in una o più *tranches* di massime n. 2.400.000 nuove Azioni A, con esclusione del diritto di opzione da riservarsi all'esercizio dei corrispondenti massimi n. 2.400.000 *warrant*.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione dovrà altresì deliberare un conseguente aumento di capitale sociale, in via scindibile, in una o più *tranches*, a valere sulla Delega, per massimi nominali euro 12.000,00 mediante emissione di massime n. 1.200.000 nuove Azioni B, con esclusione del diritto di opzione dei soci titolari di Azioni A, in quanto da offrire in opzione ai soli titolari di Azioni B, in proporzione alle Azioni B da essi possedute.

Il Presidente prosegue precisando:

- che le Azioni A di nuova emissione verranno offerte al prezzo unitario di Euro 3,40, di cui Euro 0,01 da imputare a capitale ed Euro 3,39 da imputare a sovrapprezzo per ciascuna azione sottoscritta;
- che ai titolari di Azioni B verrà offerto, nel rispetto del diritto di opzione ad essi spettante, un complessivo numero di Azioni B tale per cui non sia mai superato il rapporto di n. 1 Azione B per ogni n. 2 Azioni A emesse a fronte dell'esercizio di ciascun *warrant* con eventuale riduzione rispetto al massimo di n. 1 Azione B offerte;
- che le Azioni B di nuova emissione verranno offerte al prezzo unitario di Euro 0,01, interamente da imputare a capitale sociale;
- che il termine finale di sottoscrizione delle Azioni A e delle Azioni B di nuova emissione, ai sensi dell'art. 2439 c.c., viene fissato al giorno 31 dicembre

2027;

- che è stata predisposta la Relazione Illustrativa prevista dall'art. 2441, comma 6, c.c., già distribuita ai presenti e allegata al presente verbale sotto la lettera "B", che illustra, *inter alia*, le motivazioni e la destinazione dell'ulteriore aumento di capitale che si propone di deliberare nell'odierna riunione, la sua convenienza, nonché i criteri che si propone di utilizzare per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni, la quale è stata preventivamente sottoposta in bozza al Collegio Sindacale, al fine del rilascio del proprio parere di congruità sul prezzo di emissione delle Azioni A e, per quanto occorrer possa, delle Azioni B, nonché alla società di revisione, sul presupposto che tale relazione venisse oggi approvata;

- che in data odierna il collegio sindacale ha rilasciato il proprio parere di congruità sul prezzo di emissione delle Azioni A e delle Azioni B, già allegato al presente verbale sotto la lettera "C";

- che il collegio sindacale e la società di revisione hanno rinunciato ai termini loro concessi ai sensi di legge;

- che l'offerta in opzione delle Azioni B di nuova emissione ai soli titolari di Azioni B e la determinazione del prezzo di emissione delle Azioni B di nuova emissione tiene in debito conto i diritti connessi a tale tipologia di azioni nonché le funzioni che le stesse assolvono nell'attuale contesto societario.

Prende la parola l'Amministratore Delegato, Stefano Taioli, e rappresenta che, essendo socio della società titolare delle Azioni B, BICE s.r.l., è potenzialmente portatore di interessi nell'operazione in questione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2391, comma 1, c.c.

Il Presidente, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministratore Delegato, prima di aprire la discussione in merito a questo argomento all'ordine del giorno, chiede pertanto a me notaio di dare lettura della seguente proposta di deliberazione:

"Il Consiglio di Amministrazione di ABC Company Società Benefit S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;

- vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c.;

- esaminato il parere di congruità del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c.;

DELIBERA

- 1 -

Di approvare l'emissione di massimi n. 2.400.000 (duemilioniquattrocentomila) warrant denominati "Warrant ABC Company S.P.A. 2022-2027" e la relativa quotazione su un MTF UE da assegnare (i) massimi n. 1.526.220 (unmilione CINQUECENTOVENTISEIMILADUECENTOVENTI) warrant, gratuitamente ai titolari delle Azioni della Società, nel rapporto di n. 1 (uno) warrant ogni n. 5 (cinque) Azioni detenute alla data di stacco, (ii) massimi n. 600.000 (seicentomila) warrant, che saranno emessi e assegnati alle risorse chiave, dipendenti della Società e/o di società da essa eventualmente controllate che abbiano aderito al Piano LTI 2022-2024 (i "Beneficiari"), che facciano richiesta alla Società di ricevere i warrant come parziale forma di pagamento del premio maturato alla data di stacco; e (iii) massimi n. 273.780 (duecentosettantatremilasettecentoottanta) warrant, che saranno emessi e assegnati ad ulteriori soggetti, terzi rispetto alla Società, previa delibera del Consiglio di Amministrazione della Società, quali, a titolo esemplificativo e non

esaustivo, professionisti e collaboratori, come eventuale forma di compenso per l'attività svolta, oppure figure manageriali che la Società intende attrarre per la conduzione del proprio business, che attribuiranno ai rispettivi titolari la facoltà di sottoscrivere Azioni di Compendio della Società di nuova emissione al prezzo, nei termini e con le modalità di cui al regolamento del warrant ossia (i) con un diritto di sottoscrizione connesso al warrant pari a n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 1 (uno) warrant esercitato; (ii) un prezzo di sottoscrizione pari a Euro 3,40 (tre virgola quaranta) per ciascuna Azione di Compendio in ciascun periodo di esercizio; e (iii) la possibilità di esercizio della facoltà di sottoscrizione fino al 29 (ventinove) ottobre 2027 (duemila-ventisette), termine finale dell'ultimo periodo di esercizio.

– 2 –

Di approvare la bozza del regolamento dei warrant denominato "Warrant ABC Company S.P.A. 2022-2027", il cui testo trovasi allegato al presente verbale sotto la lettera D, e di autorizzare, sin d'ora, l'organo amministrativo, e per esso il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ad apportare a detto Regolamento ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria o opportuna, anche a seguito di eventuali richieste dell'autorità di vigilanza o della società di gestione del mercato, per il buon sito dell'emissione.

– 3 –

Di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, perché procedano all'emissione dei warrant e alla loro quotazione su un MTF UE, conferendo loro le più ampie facoltà al riguardo nonché di compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione dell'assegnazione degli stessi.

– 4 –

Di approvare la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c. che trovasi allegata al presente verbale.

– 5 –

Di esercitare parzialmente la facoltà attribuita al Consiglio di Amministrazione da parte dell'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021 ai sensi dell'art. 2443 c.c., come modificata ed integrata dall'assemblea del 13 dicembre 2021, e, pertanto, di:

- aumentare il capitale sociale a servizio dell'esercizio dei warrant denominati "Warrant ABC Company S.P.A. 2022-2027", a pagamento e in via scindibile, da realizzarsi mediante emissione in una o più tranches, secondo quanto previsto nel Regolamento dei Warrant, per massimi nominali Euro 24.000,00 (ventiquattromila virgola zero zero), per un corrispettivo complessivo di massimi euro 8.172.000,00 (ottomilionicentosettantaduemila virgola zero zero), mediante emissione di massime n. 2.400.000 (duemilioni quattrocentomila) nuove Azioni A, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., in quanto a servizio dell'esercizio dei corrispondenti massimi n. 2.400.000 (duemilioni quattrocentomila) warrant, al prezzo di Euro 3,40 (tre virgola quaranta) per ogni Azione A, di cui Euro 0,01 (zero virgola zero uno) da imputare a capitale ed Euro 3,39 (tre virgola trentanove) da imputare a sovrapprezzo e*
- conseguentemente, aumentare il capitale sociale, in via scindibile, in una o più tranches, per massimi nominali euro 12.000,00 (dodicimila virgola*

zero zero), mediante emissione di massime n. 1.200.000 (unmilione duecentomila) nuove Azioni B, con limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., in quanto da offrire in opzione ai soli titolari di Azioni B, in proporzione alle Azioni B da essi possedute, al prezzo di Euro 0,01 (zero virgola zero uno) interamente da imputare a capitale sociale, fermo restando che il numero di Azioni B che verranno effettivamente emesse sarà tale da mantenere inalterato il rapporto di n. 1 (una) Azione B ogni n. 2 (due) Azioni A emesse a fronte dell'esercizio dei warrant con eventuale arrotondamento in difetto all'unità intera;

- le Azioni di nuova emissione dovranno emettersi a cura dell'Organo Amministrativo, e per esso del suo Presidente o Amministratore Delegato, in una o più riprese fino a concorrenza dell'ammontare per il quale verrà esercitata la facoltà di sottoscrizione connessa ai warrant, il tutto in conformità e con le modalità di cui al regolamento "Warrant ABC Company S.P.A. 2022-2027" allegato al presente verbale sub lett. D;

- il termine finale di sottoscrizione delle Azioni A e delle Azioni B di nuova emissione, ai sensi dell'art. 2439 c.c., viene fissato al giorno 31 dicembre 2027;

- viene introdotta nell'art. 6.5 la seguente clausola transitoria: "Il Consiglio di Amministrazione in data 29 settembre 2022, in parziale esecuzione della delega conferita ai sensi dell'art. 2443 c.c. dall'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021, come modificata ed integrata dall'assemblea del 13 dicembre 2021, ha deliberato (i) di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 24.000, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.400.000 nuove Azioni A, con termine finale di sottoscrizione al giorno 31 dicembre 2027; (ii) di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 12.000,00, mediante emissione di massime n. 1.200.000 nuove Azioni B, con termine finale di sottoscrizione al giorno 31 dicembre 2027";

- vengono conferiti al consigliere delegato Stefano Taioli tutti i poteri (nessuno escluso) opportuni o necessari affinché dia esecuzione all'aumento del capitale, con facoltà di apportare al presente verbale ed al regolamento dei warrant ogni modifica, integrazione, variazione di natura non sostanziale che si rendesse necessaria per ottemperare alle prescrizioni disposte dalla normativa di volta in volta vigente e/o eventualmente richieste dall'autorità di vigilanza, dalla società di gestione del mercato e/o dalla Camera di Commercio."

Il Presidente apre quindi la discussione.

Al termine della discussione, la proposta viene messa ai voti e viene approvata all'unanimità, con l'astensione dell'Amministratore Delegato Stefano Taioli.

* * * * *

La trattazione di questi punti all'ordine del giorno termina alle ore 10.45.

A richiesta del Presidente, si allegano al presente verbale:

"**A**" Elenco degli intervenuti

"**B**" Relazione degli amministratori ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c.;

"**C**" Parere di congruità del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c.;

"**D**" Regolamento "Warrant ABC Company S.P.A. 2022-2027";

"**E**" Statuto sociale aggiornato a quanto sopra deliberato, con aggiornamen-

to delle espressioni numeriche dell'”Importo di Riferimento A” e dell'”Importo di Riferimento B” in esito alla effettiva sottoscrizione delle Azioni A e delle Azioni B di compendio dell'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 novembre 2021.

* * *

Copie e Trattamento dati personali.

Il Presidente ha preso atto che il notaio è tenuto a rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, copie, estratti e certificati del presente atto.

Il Presidente ha autorizzato il notaio a inviare, anche attraverso la piattaforma di condivisione documentale dello studio notarile, copie, estratti e certificati del presente atto e dei relativi adempimenti, unitamente ai dati personali in essi contenuti, alle stessa società, nonché ai professionisti e/o rappresentanti da esse indicati.

I dati personali sono trattati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 17,00 di questo giorno cinque ottobre duemilaventidue.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di cinque fogli ed occupa dieci pagine sin qui.

Firmato Mario Notari

ELENCO DEGLI INTERVENUTI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| <i>nome e cognome</i> | <i>presente</i> | <i>audio-conferenza/teleconferenza</i> | <i>assente</i> |
|--|-----------------|--|----------------|
| GIORGIO RUINI (Presidente) | X | | |
| STEFANO TAIOLI (AMMINISTRATORE DELEGATO) | | X | |
| LISA VASCCELLARI DAL FIOLE | | X | |
| ANDREA NOVELLO | | X | |
| CLAUDIO ROBERTO CALABI | | X | |
| CLAUDIO BULGARELLI | | X | |
| ALESSANDRO SQUERI | | X | |

COLLEGIO SINDACALE

| <i>nome e cognome</i> | <i>presente</i> | <i>audio-conferenza/teleconferenza</i> | <i>assente</i> |
|--------------------------------|-----------------|--|----------------|
| ALESSANDRO NADASI (Presidente) | | X | |
| MARIA PELLEGRINO | | X | |
| CARLA RICCI | | X | |



ml

SPAZIO ANNULLATO

ABC COMPANY S.P.A. SOCIETA' BENEFIT

(la "Società")

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
EX ARTICOLO 2441, COMMA 6, DEL CODICE CIVILE
SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 29 SETTEMBRE 2022

Sezione A. Premesse

Come noto, l'Assemblea straordinaria della Società del 28 settembre 2021 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento entro i cinque anni successivi, fino ad un ammontare massimo di euro 20.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, da attuarsi mediante emissione di azioni di categoria A ("Azioni A") e azioni di categoria B ("Azioni B"), in misura proporzionale alle Azioni esistenti, con facoltà di stabilire diversamente il prezzo di emissione delle due categorie di Azioni e con eventuale esclusione del diritto di opzione delle Azioni A, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e/o 8, c.c., in quanto da collocare a investitori professionali o agli amministratori e dipendenti della Società nell'ambito di piani di incentivazione azionari, al fine di migliorare la negoziabilità delle azioni stesse sul Mercato Euronext Growth Milan, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 2441, comma 6, c.c. (la "Delega"). La Delega si inseriva nell'ambito di una unitaria operazione di riorganizzazione degli assetti proprietari e delle attività della Società, funzionale al riavvio della operatività stessa, ed il cui buon esito, tra l'altro, era condizionato alla riammissione alle negoziazioni delle Azioni A sul Segmento Professionale del sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan (l'"EGM" e l'"Operazione").

Successivamente, la Delega conferita dall'Assemblea del 28 settembre 2021 è stata modificata dall'Assemblea straordinaria del 13 dicembre 2021, che ha approvato l'incremento del controvalore complessivo da euro 20.000.000,00 a euro 50.000.000,00, sostituendo nell'art. 6.5 dello statuto sociale le parole "20.000.000,00 (ventimilioni)" con le parole "50.000.000,00 (cinquantamilioni)", fermo restando il resto.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione del 18 novembre 2021, in esecuzione parziale della Delega, aveva deliberato un aumento di capitale a pagamento per massimi nominali euro 8.658.250,00, mediante emissione di: (i) massime n. 5.870.000 nuove Azioni A, da offrire con esclusione del diritto di opzione da offrire ad investitori professionali al fine di assicurare o migliorare la negoziabilità delle azioni sul mercato EGM, al prezzo di euro 3,40 per ogni Azione A, di cui euro 1,47 da imputare a capitale ed euro 1,93 da imputare a sovrapprezzo; e (ii) massime n. 2.935.000 nuove Azioni B da offrire in opzione ai titolari di Azioni B, in proporzione alle Azioni B da essi possedute al prezzo di euro 0,01 per ogni azione sottoscritta, interamente da imputare a capitale sociale, fermo restando il mantenimento del rapporto di n. 1 Azione B ogni n. 2 Azione A esistente con eventuale riduzione delle Azioni B offerte. Pertanto, in esecuzione della predetta delibera, nelle due tranches di dicembre 2021 e gennaio 2022, sono state emesse n. 5.064.736 Azioni A e n. 2.532.368 Azioni B, per una raccolta complessiva di circa Euro 17,25 milioni.

Tenuto conto dell'intenzione del Consiglio di Amministrazione di avvalersi della predetta Delega per aumentare il capitale sociale, nei termini e alle condizioni specificati nel prosieguo, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 2441, comma 6, del codice civile, la presente relazione ha come obiettivo quello di rappresentare le ragioni della proposta di aumento di capitale e della esclusione del diritto di opzione.

Ciò premesso, considerati i distinti aumenti di capitale che il Consiglio di Amministrazione intende deliberare, la presente relazione si compone di due distinte sezioni, la prima, relativa all'aumento di capitale di cui al quarto punto all'ordine del giorno (cfr. Sezione B), mentre la seconda è relativa all'aumento di capitale a servizio dei *warrant* e del conseguente aumento di capitale per emissione delle Azioni B, di cui al quinto e sesto punto all'ordine del giorno (cfr. Sezione C).

Sezione B. Relazione del consiglio di amministrazione ex articolo 2441, comma 6, del codice civile sull'aumento di capitale di cui al quarto punto all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione che si terrà in data [29 settembre 2022]

(i) Sulla proposta di aumento di capitale

La proposta del Consiglio prevede che, avvalendosi della Delega, venga deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento, per un importo massimo complessivo di euro 13,62 milioni, comprensivi di sovrapprezzo, mediante l'emissione di:

- massime numero 4.000.000 nuove Azioni A, da offrire, in una o più tranches, con esclusione del diritto di opzione che sarebbe spettante ai titolari delle attuali Azioni A, nell'ambito di una operazione di collocamento, nelle forme di legge, ad investitori professionali, al prezzo unitario di 3,40, di cui Euro 0,01 da imputare a capitale ed Euro 3,39 da imputare a sovrapprezzo per ciascuna azione sottoscritta (il "Primo Aumento A") e
- massime numero 2.000.000 Azioni B al prezzo unitario di euro 0,01 (il "Primo Aumento B"), da offrire in opzione ai titolari di Azioni B, in proporzione alle Azioni B da essi possedute, fermo restando che ai titolari di Azioni B verrà offerto un complessivo numero di Azioni B tale per cui non sia mai superato il rapporto di n. 1 Azione B per ogni n. 2 Azioni A emesse.

Come sopra specificato, per l'Aumento A viene escluso il diritto di opzione spettante agli aventi diritto, mentre l'Aumento B viene offerto integralmente in opzione ai titolari di Azioni B (oggi interamente intestate a BICE S.r.l.).

(ii) Motivazioni sull'esclusione del diritto di opzione

Come rappresentato nella Relazione illustrativa resa dal Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea del 28 settembre 2021, l'attribuzione di una delega per l'aumento del capitale sociale con facoltà di escludere il diritto di opzione è stata ritenuta nell'interesse della Società, in quanto, si ritiene funzionale a dotare la Società di mezzi finanziari adeguati a supportare e a realizzare i propri obiettivi strategici, anche attraverso piani di incentivazione del *top management* della medesima.

Nello specifico, mediante l'esclusione del diritto di opzione relativamente al Primo Aumento A, il Consiglio di Amministrazione intende allargare la platea degli investitori, attraendo ulteriori investitori istituzionali e professionali, nonché di dotare la Società di nuove risorse per possibili future operazioni di investimento.

Quanto al Primo Aumento B, la ragione della limitazione del diritto di opzione, riservato ai soli titolari di Azioni B, risiede nella finalità di mantenere inalterato il rapporto tra le due categorie di azioni, attribuendo ai soci titolari di Azioni B il diritto di preservare la loro partecipazione per il tramite di detta categoria di azioni.

(iii) Prezzo di emissione

Tenuto conto del valore del patrimonio netto della Società ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, del Codice Civile e che le Azioni saranno liberate in denaro, si propone, quindi, di stabilire che il prezzo di emissione delle nuove Azioni sia pari a:

- nell'ambito del Primo Aumento A, Euro 3,40 per le Azioni A di nuova emissione;
- nell'ambito del Primo Aumento B, Euro 0,01 per le Azioni B di nuova emissione.

Con riferimento ai criteri relativi alla determinazione dei predetti prezzi, si evidenzia che gli stessi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, sono stati determinati dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto del patrimonio netto della Società, da intendersi come valore "economico" della Società.

A tal riguardo si segnala che al 31 dicembre 2021 il valore del patrimonio netto per azione risultava essere pari a Euro 3,4021 e che al 30 giugno 2022 il valore del patrimonio netto per azione A risultava essere pari a Euro 3,3444. Parimenti, il NAV per Azione A al 31 dicembre 2021 risultava essere pari a Euro 3,4016 e che al 30 giugno 2022 risultava essere pari a Euro 3,3439 e che il NAV per Azione B al 30 giugno 2022 risultava essere pari a Euro -0,0310.

Inoltre, ai fini della determinazione dei prezzi di emissione e fermo restando i limiti di cui all'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, il Consiglio ha altresì fatto riferimento all'andamento del prezzo delle azioni della Società rilevato sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, segmento PRO, ove le azioni A sono negoziate, e della limitata liquidità del titolo sulla base di volumi giornalmente negoziati. A tal proposito, si precisa che per gli emittenti aventi azioni ammesse a quotazione su sistemi multilaterali di negoziazione, come Euronext Growth Milan, è prassi

utilizzare quale metodo valutativo per la verifica del valore del proprio capitale il metodo delle quotazioni di borsa. Tale metodologia, in grado di meglio fornire una valutazione continua degli emittenti, risulta altresì in linea con quanto stabilito dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, e consente di individuare il reale valore economico del capitale della Società, in quanto il valore di negoziazione delle azioni esprime il valore attribuito dal mercato alle azioni scambiate, riflettendo le aspettative del mercato circa l'andamento economico e finanziario della Società.

In tale contesto, si segnala che il prezzo di emissione è stato valutato anche tenendo conto della media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni della Società relativi ai 180, 90 e 30 giorni antecedenti alla data del 23 settembre 2022. Utilizzando tale criterio, richiamato dall'articolo 2441, comma 6, del Codice Civile per le società quotate in mercati regolamentati, la media aritmetica delle azioni A della Società registrata nel periodo di 180 giorni antecedenti la data del Consiglio di Amministrazione è pari a Euro 3,77, nei 90 giorni precedenti è pari a Euro 3,795, e nei 30 giorni precedenti è pari a Euro 3,8. Conseguentemente, il prezzo di emissione è stato determinato applicando uno sconto rispetto al prezzo medio delle azioni della Società pari a circa il 10% calcolato nei summenzionati periodi di riferimento ed è maggiore del valore del patrimonio netto per azione quale risultante alle date del 31 dicembre 2021 e del 30 giugno 2022.

Per quanto occorrer possa, si precisa che, quanto alla determinazione del prezzo di emissione delle Azioni B offerte in opzione ai titolari di Azioni B in proporzione alle Azioni B detenute, tenuto in debito conto i diritti e gli obblighi che si riconnettono a tale tipologia di azioni, delle funzioni a cui le stesse assolvono nell'attuale contesto societario nonché della circostanza che il patrimonio netto ed il NAV di competenza delle stesse, al 30 giugno 2022, fosse negativo, il CdA ritiene congruo fare pari lo stesso ad Euro 0,01.

(iv) Proposta di deliberazione

Considerato tutto quanto sopra rappresentato, per quanto attiene al quarto punto all'ordine del giorno, si riporta di seguito la proposta di deliberazione che verrà sottoposta al Consiglio di amministrazione

"Il Consiglio di Amministrazione di ABC Company Società Benefit S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c.;*
- *[esaminato il parere di congruità del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c.];*

DELIBERA

- 1 -

Di approvare la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c. che trovasi allegata al presente verbale.

- 2 -

Di esercitare parzialmente la facoltà attribuita al Consiglio di Amministrazione da parte dell'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021 ai sensi dell'art. 2443 c.c., come modificata ed integrata dall'assemblea del 13 dicembre 2021, e, pertanto, di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, in una o più tranches, per massimi nominali Euro 60.000 (sessantamila), per un corrispettivo di massimi Euro 13.620.000 (tredicimilioneiscentoventimila), alle seguenti condizioni:

- *massime n. 4.000.000 (quattromilioni) nuove Azioni A vengono offerte, con esclusione del diritto di opzione che sarebbe spettato ai titolari di Azioni A, a investitori professionali nell'ambito di una operazione di collocamento, nelle forme di legge, al prezzo di Euro 3,4 (trevirgolaquattro) per ogni Azione A, di cui Euro [0,01] (zerovirgolazerouno) da imputare a capitale ed Euro 3,39 (trevirgolatrentanove) da imputare a sovrapprezzo;*
- *massime n. 2.000.000 (duemilioni) nuove Azioni B vengono offerte in opzione ai titolari di Azioni B, in proporzione alle Azioni B da essi possedute, al prezzo di Euro 0,01 (zero virgola zero uno) per ogni azione sottoscritta, interamente da imputare a capitale sociale, fermo restando che il numero di Azioni B che verranno effettivamente emesse sarà tale da mantenere inalterato il rapporto di n. 1 Azione B ogni n. 2 Azioni A esistenti con eventuale riduzione rispetto al massimo di n. 1 (una) Azioni B offerte;*
- *il termine finale di sottoscrizione delle Azioni A e delle Azioni B di nuova emissione, ai sensi dell'art. 2439 c.c., viene fissato al giorno 31 agosto 2023;*
- *l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto, con effetto da ciascuna sottoscrizione o da ciascuna tranche di sottoscrizioni (salvo il mantenimento del rapporto 2:1 tra Azioni A e Azioni B), salvi gli effetti dell'iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese;*
- *viene introdotta nell'art. 6.5 la seguente clausola transitoria: "Il Consiglio di Amministrazione in data 29 settembre 2022, in*

parziale esecuzione della delega conferita ai sensi dell'art. 2443 c.c. dall'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021, come modificata ed integrata dall'assemblea del 13 dicembre 2021, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro [60.000], mediante emissione di massime n. [4.000.000] nuove Azioni A e massime n. [2.000.000] nuove Azioni B, con termine finale di sottoscrizione al giorno 31 agosto 2023”;

viene conferito al consigliere delegato Stefano Taioli, con facoltà di subdelega e di attribuzione di mandati e incarichi, ogni più ampio potere in relazione alle deliberazioni sopra adottate, ivi inclusi in particolare quelli di stabilire il numero delle tranches e la dimensione delle stesse, individuare e determinare i destinatari del collocamento e il numero delle azioni da allocare, di perfezionare ogni atto e dichiarazione necessari per l'emissione delle azioni, nonché per provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale ed allegato statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche od integrazioni che fossero eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, ivi compreso il potere di effettuare l'attestazione di cui all'art. 2444 c.c. e il deposito dello statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 c.c., stabilendo e concordando quanto opportuno per l'attuazione dell'aumento.”

Sezione C. Relazione del consiglio di amministrazione ex articolo 2441, comma 6, del codice civile sull'aumento di capitale per l'emissione di azioni di compendio finalizzate all'esercizio dei Warrant ABC Company S.P.A. 2022-2027 e il conseguente aumento di capitale mediante emissione di Azioni B, di cui al quinto e sesto punto all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione che si terrà in data [29 settembre 2022]

(i) Sulla proposta di aumento di capitale

La proposta del Consiglio prevede che, in virtù della Delega concessa, contestualmente alla proposta emissione di *warrant* denominati “Warrant ABC Company S.P.A. 2022-2027”, sia deliberato un aumento di capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per massimi euro 8.160.000 comprensivi di sovrapprezzo, da realizzarsi mediante emissione in una o più tranches di massime n. 2.400.000 nuove Azioni A, con esclusione del diritto di opzione che sarebbe spettante ai titolari delle attuali Azioni A, da riservarsi all'esercizio dei corrispondenti massimi n. 2.400.000 *warrant*, destinati ad essere emessi e assegnati come segue:

- (i) massimi n. 1.526.220 Warrant saranno emessi e assegnati gratuitamente agli Azionisti, nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 5 Azioni detenute a una data di stacco e che cadrà nel mese di ottobre, al prezzo di euro 3,40 per ciascuna Azione di Compendio in ciascun periodo di esercizio, e
- (ii) massimi n. 600.000 Warrant saranno emessi e assegnati ai Beneficiari (come infra definiti) che ne facciano richiesta conformemente a quanto disposto ai sensi del Regolamento LTI 2022-2024, a una data di stacco compatibile con il calendario di Borsa Italiana, che verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione e che cadrà non oltre il 15 giugno 2025. I Warrant di cui al presente punto (ii) saranno: (a) emessi e assegnati a favore delle risorse chiave, dipendenti della Società e/o di società da essa eventualmente controllate che abbiano aderito al Piano LTI 2022-2024 (i “Beneficiari”), come eventualmente modificato, che ne facciano richiesta indipendentemente dalla detenzione di Azioni della Società; (b) identificati dal medesimo codice ISIN; e (c) del tutto fungibili anche ai fini del Regolamento Warrant; e
- (iii) massimi n. 273.780 Warrant che saranno emessi e assegnati ad ulteriori soggetti previa delibera del Consiglio di Amministrazione della Società, terzi rispetto alla Società, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, professionisti e collaboratori, come eventuale forma di compenso per l'attività svolta, oppure figure manageriali o partner che la Società intende attrarre per la conduzione del proprio business;
(di seguito, il “Secondo Aumento A”)

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche dei Nuovi Warrant si rimanda allo schema di regolamento “Warrant ABC Company S.P.A. 2022-2027”, che si allega alla presente relazione sub lett. “A”.

Inoltre, in conseguenza del Secondo Aumento A, si propone di deliberare un aumento di capitale sociale, in via scindibile, in una o più tranches, a valere sulla Delega, mediante emissione di massime n. 1.200.000 nuove Azioni B, da offrire in opzione ai titolari di Azioni B, al prezzo unitario di euro 0,01, interamente da imputare a capitale sociale, fermo restando che il numero di Azioni B offerte sia tale per cui non sia mai superato il rapporto di n. 1 Azione B per

ogni n. 2 Azioni A emesse a fronte dell'esercizio di ciascun *warrant* con eventuale riduzione rispetto al massimo di n. 1 Azioni B offerte (il "Secondo Aumento B").

Come sopra specificato, per l'Aumento A verrebbe escluso il diritto di opzione spettante agli aventi diritto, mentre l'Aumento B verrebbe offerto integralmente in opzione ai titolari di Azioni B (oggi interamente intestate a BICE S.r.l.).

(ii) Motivazioni sull'esclusione del diritto di opzione

Come precedentemente rappresentato, il Consiglio di Amministrazione intende avvalersi parzialmente della Delega per effettuare il Secondo Aumento A, quest'ultimo da deliberare a servizio dell'esercizio dei *warrant* "Warrant ABC Company S.P.A. 2022-2027" e di deliberare, in conseguenza del Secondo Aumento A, il Secondo Aumento B.

Ciò premesso, si rappresenta che la proposta di effettuare l'aumento di capitale a servizio dell'emissione e assegnazione dei *warrant* con esclusione del diritto di opzione consente alla Società di raccogliere ulteriori capitali in modalità differita e per agevolare la liquidità delle Azioni A, nonché dare attuazione ai piani di incentivazione destinati alle risorse chiave per la Società.

Come sopra specificato, allo stesso modo, la ragione della limitazione del diritto di opzione del Secondo Aumento B, riservato ai soli titolari di Azioni B, risiede nella finalità di mantenere inalterato il rapporto tra le due categorie di azioni, attribuendo ai soci titolari di Azioni B il diritto di preservare la loro partecipazione per il tramite di detta categoria di azioni.

(iii) Prezzo di emissione

Tenuto conto del valore del patrimonio netto della Società ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, del Codice Civile e che le Azioni saranno liberate in denaro, si propone, quindi, di stabilire che il prezzo di emissione delle nuove Azioni sia pari a:

- nell'ambito dell'Aumento A, Euro 3,40 per ciascuna Azione di Compendio in ciascun periodo di esercizio;
- nell'ambito dell'Aumento B, Euro 0,01 per le Azioni B di nuova emissione.

Con riferimento ai criteri relativi alla determinazione dei predetti prezzi, si evidenzia che gli stessi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, sono stati determinati dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto del patrimonio netto della Società, da intendersi come valore "economico" della Società.

A tal riguardo si segnala che al 31 dicembre 2021 il valore del patrimonio netto per azione risultava essere pari a Euro 3,4021 e che al 30 giugno 2022 il valore del patrimonio netto per azione A risultava essere pari a Euro 3,3444. Parimenti, il NAV per Azione A al 31 dicembre 2021 risultava essere pari a Euro 3,4016 e che al 30 giugno 2022 risultava essere pari a Euro 3,3439 e che il NAV per Azione B al 30 giugno 2022 risultava essere pari a Euro -0,0310.

Inoltre, ai fini della determinazione dei prezzi di emissione e fermo restando i limiti di cui all'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, il Consiglio ha altresì fatto riferimento all'andamento del prezzo delle azioni della Società rilevato sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, ove le azioni sono negoziate, e della liquidità del titolo sulla base di volumi giornalmente negoziati. A tal proposito, si precisa che per gli emittenti aventi azioni ammesse a quotazione su sistemi multilaterali di negoziazione, come Euronext Growth Milan, è prassi utilizzare quale metodo valutativo per la verifica del valore del proprio capitale il metodo delle quotazioni di borsa. Tale metodologia, in grado di meglio fornire una valutazione continua degli emittenti, risulta altresì in linea con quanto stabilito dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, e consente di individuare il reale valore economico del capitale della Società, in quanto il valore di negoziazione delle azioni esprime il valore attribuito dal mercato alle azioni scambiate, riflettendo le aspettative del mercato circa l'andamento economico e finanziario della Società.

In tale contesto, si segnala che il prezzo di emissione delle Azioni A è stato valutato anche tenendo conto della media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni della Società relativi ai 180, 90 e 30 giorni antecedenti alla data del 23 settembre 2022. Utilizzando tale criterio, richiamato dall'articolo 2441, comma 6, del Codice Civile per le società quotate in mercati regolamentati, la media aritmetica delle azioni A della Società registrata nel periodo di 180 giorni antecedenti la data del Consiglio di Amministrazione è pari a Euro 3,77, nei 90 giorni precedenti è pari a Euro 3,795, e nei 30 giorni precedenti è pari a Euro 3,8. Conseguentemente, il prezzo di emissione è stato determinato applicando uno sconto rispetto al prezzo medio delle azioni della Società pari a circa il 10% calcolato nei summenzionati periodi di riferimento ed è maggiore del valore del patrimonio netto per azione quale risultante alle date del 31 dicembre 2021 e del 30 giugno 2022. Per quanto occorrer possa, si precisa che, quanto alla determinazione del prezzo di emissione delle Azioni B offerte in opzione ai titolari di Azioni B in proporzione alle Azioni B detenute, tenuto in debito conto

i diritti e gli obblighi che si riconnettono a tale tipologia di azioni, delle funzioni a cui le stesse assolvono nell'attuale contesto societario, il CdA ritiene congruo fare pari lo stesso ad Euro 0,01.

Da ultimo, si informa che copia della bozza della presente Relazione Illustrativa è stata debitamente inviata:

- i. al Collegio Sindacale della Società affinché lo stesso provveda a predisporre il parere previsto ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, del Codice Civile circa la congruità del prezzo di emissione delle Azioni di Compendio, il quale verrà messo a disposizione nelle modalità e secondo le tempistiche previste dal predetto articolo, nonché alla società di revisione. A tale riguardo, si precisa che il Collegio Sindacale, ha dichiarato di rinunciare eventualmente al termine previsto dall'art. 2441, comma 6°, del Codice Civile
- ii. al soggetto incaricato della revisione legale dei conti così come disposto dall'articolo 2441, comma 6, del Codice Civile. A tale riguardo, si precisa che il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ha dichiarato di rinunciare eventualmente al termine previsto dall'art. 2441, comma 6°, del Codice Civile.

(iv) Proposta di deliberazione

Considerato tutto quanto sopra rappresentato, per quanto attiene al quinto e sesto punto all'ordine del giorno, si riporta di seguito la proposta di deliberazione che verrà sottoposta al Consiglio di amministrazione

"Il Consiglio di Amministrazione di ABC Company Società Benefit S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c.;*
- *[esaminato il parere di congruità del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c.];*

DELIBERA

- 1 -

Di approvare l'emissione di massimi n. [2.400.000] warrant denominati "Warrant ABC Company S.P.A. 2022-2027" e la relativa quotazione su un MTF UE da assegnare (i) n. massimi [1.526.220] warrant gratuitamente ai titolari delle Azioni della Società, nel rapporto di n. 1 (uno) warrant ogni n. 5 (cinque) Azioni detenute alla data di stacco, (ii) massimi n. [600.000] warrant che saranno emessi e assegnati alle risorse chiave, dipendenti della Società e/o di società da essa eventualmente controllate che abbiano aderito al Piano LTI 2022-2024 (i "Beneficiari") che facciano richiesta alla Società di ricevere i warrant come parziale forma di pagamento del premio maturato alla data di stacco; e (iii) massimi n. [273.780] warrant che saranno emessi e assegnati ad ulteriori soggetti, terzi rispetto alla Società, previa delibera del Consiglio di Amministrazione della Società, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, professionisti e collaboratori, come eventuale forma di compenso per l'attività svolta, oppure figure manageriali che la Società intende attrarre per la conduzione del proprio business, che attribuiranno ai rispettivi titolari la facoltà di sottoscrivere Azioni di Compendio della Società di nuova emissione al prezzo, nei termini e con le modalità di cui al regolamento del warrant ossia (i) con un diritto di sottoscrizione connesso al warrant pari a n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 1 (uno) warrant esercitato; (ii) un prezzo di sottoscrizione pari a Euro 3,40 (tre virgola quaranta) per ciascuna Azione di Compendio in ciascun periodo di esercizio; e (iii) la possibilità di esercizio della facoltà di sottoscrizione fino al 29 ottobre 2027, termine finale dell'ultimo periodo di esercizio.

- 2 -

Di approvare la bozza del regolamento dei warrant denominato "Warrant ABC Company S.P.A. 2022-2027", il cui testo trovasi allegato al presente verbale sub lett. D, e di autorizzare, sin d'ora, l'organo amministrativo, e per esso il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ad apportare a detto Regolamento ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria o opportuna, anche a seguito di eventuali richieste dell'autorità di vigilanza o della società di gestione del mercato, per il buon sito dell'emissione;

- 3 -

Di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, perché procedano all'emissione dei warrant e alla loro quotazione su un MTF UE, conferendo loro le più ampie facoltà al riguardo nonché di compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione dell'assegnazione degli stessi;

- 4 -

Di approvare la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c. che trovasi allegata al presente verbale.

- 5 -

Di esercitare parzialmente la facoltà attribuita al Consiglio di Amministrazione da parte dell'assemblea straordinaria in data

28 settembre 2021 ai sensi dell'art. 2443 c.c., come modificata ed integrata dall'assemblea del 13 dicembre 2021, e, pertanto, di:
- aumentare il capitale sociale a servizio dell'esercizio dei warrant denominati "Warrant ABC Company S.P.A. 2022-2027", a pagamento e in via scindibile, da realizzarsi mediante emissione in una o più tranches, secondo quanto previsto nel Regolamento dei Warrant, per massimi nominali Euro 8.172.000 comprensivi di sovrapprezzo, di massime n. 2.400.000 nuove Azioni A, con esclusione del diritto di opzione che sarebbe spettante ai titolari delle attuali Azioni A, da riservarsi all'esercizio dei corrispondenti massimi n. 2.400.000 warrant, al prezzo di Euro 3,40 (tre virgola quaranta) per ogni Azione A, di cui Euro 0,01 (zerovirgolazerouno) da imputare a capitale ed Euro 3,39 (trevirgolatrentanove) da imputare a sovrapprezzo e conseguentemente, aumentare il capitale sociale, in via scindibile, in una o più tranches, mediante emissione di massime n. 1.200.000 nuove Azioni B da offrire in opzione ai titolari di Azioni B, in proporzione alle Azioni B da essi possedute, al prezzo di Euro 0,01 (zero virgola zero uno) interamente da imputare a capitale sociale, fermo restando che il numero di Azioni B che verranno effettivamente emesse sarà tale da mantenere inalterato il rapporto di n. 1 Azione B ogni n. [2] Azione A emesse a fronte dell'esercizio dei warrant con eventuale riduzione rispetto al massimo di n. 1 (una) Azioni B offerte;
le Azioni di nuova emissione dovranno emettersi a cura dell'Organo Amministrativo, e per esso del suo Presidente o Amministratore Delegato, in una o più riprese fino a concorrenza dell'ammontare per il quale verrà esercitata la facoltà di sottoscrizione connessa ai warrant, il tutto in conformità e con le modalità di cui al regolamento "Warrant ABC Company S.P.A. 2022-2027" allegato al presente verbale sub lett. D);
il termine finale di sottoscrizione delle Azioni A e delle Azioni B di nuova emissione, ai sensi dell'art. 2439 c.c., viene fissato al giorno 31 dicembre 2027;
viene modificato l'art. 6.5 dello Statuto Sociale, di modo che da esso compaia il capitale sociale conseguente alla avvenuta sottoscrizione connessa al warrant, anche parziale;
vengono conferiti al consigliere delegato Stefano Taioli, tutti i poteri (nessuno escluso) opportuni o necessari affinché dia esecuzione all'aumento del capitale, con facoltà di apportare al presente verbale ed al regolamento dei warrant ogni modifica, integrazione, variazione di natura non sostanziale che si rendesse necessaria per ottemperare alle prescrizioni disposte dalla normativa di volta in volta vigente e/o eventualmente richieste dall'autorità di vigilanza, dalla società di gestione del mercato e/o dalla Camera di Commercio."

Milano, 29 settembre 2022

Stefano Taioli

Stefano Taioli

SPAZIO ANNULLATO

ABC COMPANY S.P.A.

Via Chiossetto 12 - MILANO
Capitale sociale: euro 7.520.486 i.v.
Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano:
02471620027

PARERE DI CONGRUITA' DEL COLLEGIO SINDACALE EX ART. 2441, COMMA 6, CODICE CIVILE

Il Collegio Sindacale di ABC Company S.p.A. ("ABC" o la "Società"),

premessso che

- l'Assemblea degli Azionisti della Società del 28 settembre 2021 (l'"Assemblea") ha tra l'altro attribuito al Consiglio di Amministrazione ("il Consiglio") la delega ad aumentare a pagamento in una o più volte, entro i cinque anni successivi, il capitale sociale della società, per l'importo complessivo massimo, comprensivo del sovrapprezzo, di euro 20.000.000 e ciò mediante l'emissione di azioni di categoria A (le "Azioni A") e di azioni di categoria B (le "Azioni B" e, unitamente alla Azioni A, le "Azioni"), in misura proporzionale alle Azioni esistenti, con facoltà di stabilire diversamente il prezzo di emissione delle due categorie di Azioni e di escludere il diritto di opzione per le Azioni A, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, c.c., in quanto da collocare a investitori professionali o agli amministratori e dipendenti della Società nell'ambito di piani incentivazione azionari, al fine di assicurare o migliorare le negoziabilità delle azioni stesse sul Mercato Euronext Growth Milan (già AIM Italia), nel rispetto dell'art. 2441, comma 6, c.c. (la "Delega per l'Aumento di Capitale");
- la delega conferita dall'Assemblea del 28 settembre 2021 è stata modificata dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 13 dicembre 2021, che ha approvato l'incremento del controvalore complessivo da euro 20.000.000 a euro 50.000.000, fermo restando il resto.
- il Consiglio del 18 novembre 2021 aveva deliberato un aumento di capitale a pagamento per massimi nominali euro 8.658.250, mediante emissione di: (i) massime n. 5.870.000 nuove Azioni A, da offrire con esclusione del diritto di opzione da offrire ad investitori professionali al fine di assicurare o migliorare la negoziabilità delle azioni sul mercato EGM, al prezzo di euro 3,40 per ogni Azione A, di cui euro 1,47 da

imputare a capitale ed euro 1,93 da imputare a sovrapprezzo; e (ii) massime n. 2.935.000 nuove Azioni B da offrire in opzione ai titolari di Azioni B, in proporzione alle Azioni B da essi possedute al prezzo di euro 0,01 per ogni azione sottoscritta, interamente da imputare a capitale sociale, fermo restando il mantenimento del rapporto di n. 1 Azione B ogni n. 2 Azione A esistente con eventuale riduzione delle Azioni B offerte. Pertanto, in esecuzione della predetta delibera, nelle due tranches di dicembre 2021 e gennaio 2022, sono state emesse n. 5.064.736 Azioni A e n. 2.532.368 Azioni B, per una raccolta complessiva di circa euro 17,25 milioni.

- il Consiglio di Amministrazione intende ora avvalersi della predetta delega e conseguentemente che venga deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento, per un importo massimo complessivo di euro 13,62 milioni, comprensivi di sovrapprezzo, mediante l'emissione di:
 - massime numero 4.000.000 nuove Azioni A, da offrire, in una o più tranches, con esclusione del diritto di opzione che sarebbe spettante ai titolari delle attuali Azioni A, nell'ambito di una operazione di collocamento, nelle forme di legge, ad investitori professionali, al prezzo unitario di 3,40, di cui euro 0,01 da imputare a capitale ed euro 3,39 da imputare a sovrapprezzo per ciascuna azione sottoscritta (l'“Aumento A”) e
 - massime numero 2.000.000,00 Azioni B al prezzo unitario di euro 0,01 (l'“Aumento B”), da offrire in opzione ai titolari di Azioni B, in proporzione alle Azioni B da essi possedute, fermo restando che ai titolari di Azioni B verrà offerto un complessivo numero di Azioni B tale per cui non sia mai superato il rapporto di n. 1 Azione B per ogni n. 2 Azioni A emesse.

Il Consiglio di Amministrazione nella propria relazione illustrativa all'Assemblea degli Azionisti del 28 settembre 2021, ha esaurientemente esposto le motivazioni in base alle quali lo stesso ritiene anche possibile, in via generale, escludere per il *deliberando* aumento il diritto di opzione spettante agli Azionisti,

esaminata

la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione messa a disposizione dei Signori Azionisti e del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2441, comma 6, codice civile, e in particolare le motivazioni per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove Azioni.

Criteri di determinazione del prezzo di emissione

Alla data del 31.12.2021 il valore del patrimonio netto per azione risultava essere pari a euro 3,4021, al 30 giugno 2022 il valore del patrimonio netto per azione A risultava essere pari a euro 3,3444 e che parimenti, il NAV per Azione A al 31 dicembre 2021 risultava essere pari a euro 3,4016 e che al 30 giugno 2022 risultava essere pari a euro 3,3439 e che il NAV per Azione B al 30 giugno 2022 risultava essere pari a euro -0,0310.

Inoltre, ai fini della determinazione dei prezzi di emissione e fermo restando i limiti di cui all'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, il Consiglio ha altresì fatto riferimento all'andamento del prezzo delle azioni della Società rilevato sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, segmento PRO, ove le azioni A sono negoziate, e della limitata liquidità del titolo sulla base di volumi giornalmente negoziati.

Il Consiglio nella propria relazione precisa che per gli emittenti aventi azioni ammesse a quotazione su sistemi multilaterali di negoziazione, come Euronext Growth Milan, è prassi utilizzare quale metodo valutativo per la verifica del valore del proprio capitale il metodo delle quotazioni di borsa. Tale metodologia, in grado di meglio fornire una valutazione continua degli emittenti, risulta altresì in linea con quanto stabilito dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, e consente di individuare il reale valore economico del capitale della Società, in quanto il valore di negoziazione delle azioni esprime il valore attribuito dal mercato alle azioni scambiate, riflettendo le aspettative del mercato circa l'andamento economico e finanziario della Società.

In tale contesto, il prezzo di emissione è stato valutato anche tenendo conto della media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni della Società relativi ai 180, 90 e 30 giorni antecedenti alla data del 23 settembre 2022. Utilizzando tale criterio, richiamato dall'articolo 2441, comma 6, del Codice Civile per le società quotate in mercati regolamentati, la media aritmetica delle azioni A della Società registrata nel periodo di 180 giorni antecedenti la data del Consiglio di Amministrazione è pari a euro 3,77, nei 90 giorni precedenti è pari a euro 3,795 e nei 30 giorni precedenti è pari a euro 3,8. Conseguentemente il Consiglio ha determinato il prezzo di emissione applicando uno sconto rispetto al prezzo medio delle azioni della Società pari a circa il 10% calcolato nei summenzionati periodi di riferimento ed è maggiore del valore del patrimonio netto per azione quale risultante alle date del 31 dicembre 2021 e del 30 giugno 2022.

Inoltre, quanto alla determinazione del prezzo di emissione delle Azioni B offerte in opzione ai titolari di Azioni B in proporzione alle Azioni B detenute, tenuto in debito conto i diritti e gli obblighi che si riconnettono a tale tipologia di azioni, delle funzioni a cui le stesse assolvono nell'attuale contesto societario nonché della circostanza che il patrimonio netto ed il NAV di competenza delle stesse, al 30 giugno 2022, fosse negativo, il Consiglio ritiene congruo fare pari lo stesso ad euro 0,01.

Lo scrivente collegio sindacale, esaminata la relazione degli Amministratori ex art. 2441 sesto comma cod. civ, preso atto che il Consiglio di ABC Company S.p.A. intende aumentare il capitale sociale, in via scindibile, in una o più tranches, per massimi nominali euro 60.000, per un corrispettivo di massimi euro 13.620.000, alle seguenti condizioni:

- massime n. 4.000.000 nuove Azioni A vengono offerte, con esclusione del diritto di opzione che sarebbe spettato ai titolari di Azioni A, a investitori professionali nell'ambito di una operazione di collocamento, nelle forme di legge, al prezzo di euro 3,4 per ogni Azione A, di cui euro 0,01 da imputare a capitale ed euro 3,39 da imputare a sovrapprezzo;
- massime n. 2.000.000 nuove Azioni B vengono offerte in opzione ai titolari di Azioni B, in proporzione alle Azioni B da essi possedute, al prezzo di euro 0,01 per ogni azione sottoscritta, interamente da imputare a capitale sociale, fermo restando che il numero di Azioni B che verranno effettivamente emesse sarà tale da mantenere inalterato il rapporto di n. 1 Azione B ogni n. 2 Azioni A esistenti con eventuale riduzione rispetto al massimo di n. 1 Azione B offerta;
- il termine finale di sottoscrizione delle Azioni A e delle Azioni B di nuova emissione, ai sensi dell'art. 2439 c.c., viene fissato al giorno 31 agosto 2023;
- l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto, con effetto da ciascuna sottoscrizione o da ciascuna tranche di sottoscrizioni (salvo il mantenimento del rapporto 2:1 tra Azioni A e Azioni B), salvi gli effetti dell'iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese;
- viene introdotta nell'art. 6.5 la seguente clausola transitoria: "Il Consiglio di Amministrazione in data 29 settembre 2022, in parziale esecuzione della delega conferita ai sensi dell'art. 2443 c.c. dall'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021, come modificata ed integrata dall'assemblea del 13 dicembre 2021, ha deliberato di

aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 60.000, mediante emissione di massime n. 4.000.000 nuove Azioni A e massime n. 2.000.000 nuove Azioni B, con termine finale di sottoscrizione al giorno 31 agosto 2023”;

esprime

parere positivo sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove Azioni di categoria A ad un prezzo unitario di euro 3,4 – di cui euro 0,01 da imputare a capitale ed euro 3,39 da imputare a sovrapprezzo - ed all'emissione di nuove Azioni di categoria B ad un prezzo unitario di € 0,01.

Il Collegio Sindacale di ABC Company S.p.A. è chiamato altresì ad esprimere il proprio parere sull'aumento di capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per massimi euro 8.160.000 comprensivi di sovrapprezzo, da realizzarsi mediante emissione in una o più tranches di massime n. 2.400.000 nuove Azioni A, con esclusione del diritto di opzione che sarebbe spettante ai titolari delle attuali Azioni A, da riservarsi all'esercizio dei corrispondenti massimi n. 2.400.000 warrant che verranno assegnati nel modo seguente:

(i) massimi n. 1.526.220 Warrant saranno emessi e assegnati gratuitamente agli Azionisti, nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 5 Azioni detenute a una data di stacco e che cadrà nel mese di ottobre, al prezzo di euro 3,40 per ciascuna Azione di Compendio in ciascun periodo di esercizio, e

(ii) massimi n. 600.000 Warrant saranno emessi e assegnati ai Beneficiari (come infra definiti) che ne facciano richiesta conformemente a quanto disposto ai sensi del Regolamento LTI 2022-2024, a una data di stacco compatibile con il calendario di Borsa Italiana, che verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione e che cadrà non oltre il 15 giugno 2025. I Warrant di cui al presente punto (ii) saranno: (a) emessi e assegnati a favore delle risorse chiave, dipendenti della Società e/o di società da essa eventualmente controllate che abbiano aderito al Piano LTI 2022-2024 (i “Beneficiari”), come eventualmente modificato, che ne facciano richiesta indipendentemente dalla detenzione di Azioni della Società; (b) identificati dal medesimo

codice ISIN; e (c) del tutto fungibili anche ai fini del Regolamento Warrant; e

(iii) massimi n. 273.780 Warrant che saranno emessi e assegnati ad ulteriori soggetti previa delibera del Consiglio di Amministrazione della Società, terzi rispetto alla Società, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, professionisti e collaboratori, come eventuale forma di compenso per l'attività svolta, oppure figure manageriali o partner che la Società intende attrarre per la conduzione del proprio business.

Inoltre, in conseguenza dell'Aumento A, il Consiglio propone di deliberare un aumento di capitale sociale, in via scindibile, in una o più tranches, a valere sulla Delega per l'aumento di capitale, mediante emissione di massime n. 1.200.000 nuove Azioni B, da offrire in opzione ai titolari di Azioni B, al prezzo unitario di euro 0,01, interamente da imputare a capitale sociale, fermo restando che il numero di Azioni B offerte sia tale per cui non sia mai superato il rapporto di n. 1 Azione B per ogni n. 2 Azioni A emesse a fronte dell'esercizio di ciascun warrant con eventuale riduzione rispetto al massimo di n. 1 Azione B offerta (l'"Aumento B").

Criteri di determinazione del prezzo di emissione

Tenuto conto del valore del patrimonio netto della Società ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, del Codice Civile e che le Azioni saranno liberate in denaro, il Consiglio propone di stabilire che il prezzo di emissione delle nuove Azioni sia pari a:

- nell'ambito dell'Aumento A, euro 3,40 per ciascuna Azione di Compendio in ciascun periodo di esercizio;
- nell'ambito dell'Aumento B, euro 0,01 per le Azioni B di nuova emissione.

Con riferimento ai criteri relativi alla determinazione dei predetti prezzi, il collegio evidenzia che gli stessi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, sono stati determinati dal Consiglio tenendo conto del patrimonio netto della Società, da intendersi come valore "economico" della Società.

Il collegio prende atto che alla data del 31 dicembre 2021 il valore del patrimonio netto per azione risultava essere pari a euro 3,4021 e che al 30 giugno 2022 il valore del patrimonio netto per azione A risultava essere pari a euro 3,3444. Parimenti, il NAV per Azione A al 31 dicembre 2021 risultava essere pari a euro 3,4016 e che al 30 giugno 2022 risultava essere pari a euro 3,3439 e che il NAV per Azione B al 30 giugno 2022 risultava essere pari a euro -0,0310.

Inoltre, ai fini della determinazione dei prezzi di emissione e fermo restando i limiti di cui all'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, il Consiglio ha altresì fatto riferimento all'andamento del prezzo delle azioni della Società rilevato sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, ove le azioni sono negoziate, e della liquidità del titolo sulla base di volumi giornalmente negoziati. A tal proposito, si precisa che per gli emittenti aventi azioni ammesse a quotazione su sistemi multilaterali di negoziazione, come Euronext Growth Milan, è prassi utilizzare quale metodo valutativo per la verifica del valore del proprio capitale il metodo delle quotazioni di borsa. Tale metodologia, in grado di meglio fornire una valutazione continua degli emittenti, risulta altresì in linea con quanto stabilito dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, e consente di individuare il reale valore economico del capitale della Società, in quanto il valore di negoziazione delle azioni esprime il valore attribuito dal mercato alle azioni scambiate, riflettendo le aspettative del mercato circa l'andamento economico e finanziario della Società.

In tale contesto, si segnala che il prezzo di emissione delle Azioni A è stato valutato anche tenendo conto della media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni della Società relativi ai 180, 90 e 30 giorni antecedenti alla data del 23 settembre 2022. Utilizzando tale criterio, richiamato dall'articolo 2441, comma 6, del Codice Civile per le società quotate in mercati regolamentati, la media aritmetica delle azioni A della Società registrata nel periodo di 180 giorni antecedenti la data del Consiglio di Amministrazione è pari a euro 3,77, nei 90 giorni precedenti è pari a euro 3,795, e nei 30 giorni precedenti è pari a euro 3,8. Conseguentemente, il prezzo di emissione è stato determinato applicando uno sconto rispetto al prezzo medio delle azioni della Società pari a circa il 10% calcolato nei summenzionati periodi di riferimento ed è maggiore del valore del patrimonio netto per azione quale risultante alle date del 31 dicembre 2021 e del 30 giugno 2022.

Il Consiglio ritiene, quanto alla determinazione del prezzo di emissione delle Azioni B offerte in opzione ai titolari di Azioni B in proporzione alle Azioni B detenute, tenuto in debito conto i diritti e gli obblighi che si riconnettono a tale tipologia di azioni, delle funzioni a cui le stesse assolvono nell'attuale contesto societario, congruo fare pari lo stesso ad euro 0,01.

Lo scrivente collegio sindacale, esaminata la relazione degli Amministratori ex art. 2441 sesto comma cod. civ, preso atto che il Consiglio di ABC Company S.p.A. intende approvare l'emissione di massimi n. 2.400.000 warrant denominati "Warrant ABC Company S.P.A. 2022-2027" e la relativa quotazione su un MTF UE da assegnare:




(i) n. massimi 1.526.220 warrant gratuitamente ai titolari delle Azioni della Società, nel rapporto di n. 1 warrant ogni n. 5 Azioni detenute alla data di stacco; (ii) massimi n. 600.000 warrant che saranno emessi e assegnati alle risorse chiave, dipendenti della Società e/o di società da essa eventualmente controllate che abbiano aderito al Piano LTI 2022-2024 (i “Beneficiari”) che facciano richiesta alla Società di ricevere i warrant come parziale forma di pagamento del premio maturato alla data di stacco; e (iii) massimi n. 273.780 warrant che saranno emessi e assegnati ad ulteriori soggetti, terzi rispetto alla Società, previa delibera del Consiglio di Amministrazione della Società, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, professionisti e collaboratori, come eventuale forma di compenso per l’attività svolta, oppure figure manageriali che la Società intende attrarre per la conduzione del proprio business, che attribuiranno ai rispettivi titolari la facoltà di sottoscrivere Azioni di Compendio della Società di nuova emissione al prezzo, nei termini e con le modalità di cui al regolamento del warrant ossia (i) con un diritto di sottoscrizione connesso al warrant pari a n. 1 una Azione di Compendio ogni n. 1 uno warrant esercitato; (ii) un prezzo di sottoscrizione pari a Euro 3,40 per ciascuna Azione di Compendio in ciascun periodo di esercizio; e (iii) la possibilità di esercizio della facoltà di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2027, termine finale dell’ultimo periodo di esercizio,

esprime

parere positivo sulla congruità del prezzo di emissione delle Azioni A di Compendio ad un prezzo unitario di euro 3,40 e delle Azioni B di nuova emissione ad un prezzo unitario di euro 0,01.

Genova, 29 settembre 2022.

f.to Il Collegio Sindacale



The image shows a handwritten signature in black ink, followed by a circular notary seal. The seal contains the text "NOTAIO MARIO FILIO GIOVANNI" around the perimeter and "NOTAIO IN" at the bottom. The signature is written over the seal.

Allegato " D " all'atto
in data... 5-10-2022...
n. 25357/15301 rep.



REGOLAMENTO DEI
"WARRANT ABC COMPANY S.P.A. 2022-2027"

A handwritten signature or mark, possibly initials, written in black ink on the right side of the page.

A handwritten signature or mark, possibly initials, written in black ink at the bottom right of the page.

REGOLAMENTO DEI “WARRANT ABC COMPANY S.P.A. 2022-2027”

1. DEFINIZIONI

1.1 Ai fini del presente regolamento (il “**Regolamento**”) i seguenti termini hanno il significato di seguito attribuito. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

- “**Aumento di Capitale a Servizio dell’Esercizio dei Warrant**”: indica l’aumento di capitale, a pagamento e in via scindibile, per massimi Euro 8.160.000 comprensivi di sovrapprezzo, da realizzarsi mediante emissione in una o più *tranche* di massime n. 2.400.000 Azioni di Compendio, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, c.c., deliberato dal consiglio di amministrazione della Società del 29 settembre 2022, a valere sulla delega conferita allo stesso dall’assemblea straordinaria della Società del 28 settembre 2021, come modificata ed integrata dall’assemblea del 13 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 2443 c.c.
- “**Azioni**”: indica, congiuntamente, le Azioni A e le Azioni B.
- “**Azioni A**”: indica le azioni ordinarie della Società di categoria A, prive dell’indicazione del valore nominale e ammesse alle negoziazioni su EGM PRO alla data del presente Regolamento.
- “**Azioni B**”: indica le azioni ordinarie della Società di categoria B, prive dell’indicazione del valore nominale.
- “**Azioni di Compendio**”: indica le massime numero 2.400.000 Azioni A rivenienti dall’Aumento di Capitale a Servizio dell’Esercizio dei Warrant.
- “**Azionisti**”: indica ogni soggetto, persona fisica o giuridica, titolare di Azioni.
- “**Beneficiari**”: indica, collettivamente, le risorse chiave, dipendenti della Società e/o di società da essa eventualmente controllate che abbiano aderito al Piano LTI 2022-2024 e che facciano richiesta alla Società di ricevere i Warrant come parziale forma di pagamento del premio maturato, conformemente a quanto previsto ai sensi del Regolamento LTI 2022-2024.
- “**Borsa Italiana**”: indica Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari, n. 6.
- “**Dividendi Straordinari**”: indicano le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che la Società qualifica come addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione degli utili di esercizio.
- “**EGM PRO**”: indica il Segmento Professionale di Euronext Growth Milan.
- “**Euronext Growth Milan**” o “**EGM**”: indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato “*Euronext Growth Milan*”, organizzato e gestito da Borsa Italiana.
- “**Euronext Securities Milan**”: indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Affari n. 6 e denominazione commerciale “*Euronext Securities Milan*”.
- “**Giorno di Borsa Aperta**”: indica un giorno di mercato aperto secondo il calendario delle

negoziazioni di Borsa Italiana.

- **“Intermediario Autorizzato”**: indica un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata di Euronext Securities Milan.
- **“Offerta Pubblica di Acquisto e/o Scambio”**: ha il significato attribuito al Paragrafo 3.7 del presente Regolamento.
- **“Periodo di Esercizio”**: indica, complessivamente, i periodi intercorrenti tra: (i) il 1° e il 30 giugno 2023; (ii) il 1° e il 31 ottobre 2023; (iii) il 1° e il 30 giugno 2024; (iv) il 1° e il 31 ottobre 2024; (v) il 1° e il 30 giugno 2025; (vi) il 1° e il 31 ottobre 2025; (vii) il 1° e il 30 giugno 2026; (viii) il 1° e il 30 ottobre 2026; (ix) tra il 1 giugno e il 30 giugno 2027; e (x) il 1 ottobre e il 29 ottobre 2027.
- **“Periodo di Sospensione”**: ha il significato attribuito ai Paragrafi 3.10 e 3.11 del presente Regolamento.
- **“Piano LTI 2022-2024”**: indica il piano di incentivazione di medio-lungo termine riservato ai dipendenti della Società e delle eventuali sue controllate per il triennio 2022-2024, come di tempo in tempo modificato e integrato.
- **“Prezzo Strike”**: indica il prezzo a cui i titolari dei Warrant potranno sottoscrivere ciascuna Azione di Compendio in ciascun Periodo di Esercizio, pari a Euro 3,40 (tre virgola quaranta) per ciascuna Azione di Compendio.
- **“Prezzo Ufficiale Giornaliero”**: indica il prezzo medio ponderato per le relative quantità di Azioni A negoziate durante la seduta giornaliera su EGM PRO, ovvero su un mercato regolamentato o su un diverso sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.
- **“Rapporto di Esercizio”**: indica il rapporto di esercizio in base al quale viene determinato il numero di Azioni di Compendio assegnate a fronte dell'esercizio di ciascun Warrant, pari a n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 1 (uno) Warrant esercitato.
- **“Regolamento LTI 2022-2024”**: indica il regolamento del Piano LTI 2022-2024, approvato dal consiglio di amministrazione della Società in data 23 giugno 2022, come eventualmente modificato.
- **“Società”**: indica ABC Company S.p.A. – Società Benefit, con sede legale in Milano, Via Chiossetto 12, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi 02471620027.
- **“Termine di Decadenza”**: indica l'ultimo Giorno di Borsa Aperta dell'ultimo Periodo di Esercizio, ovvero il 29 ottobre 2027.
- **“TUF”**: indica il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.
- **“Warrant”**: indica i *warrant* denominati “*Warrant ABC Company S.p.A. 2022-2027*”, codice ISIN •, oggetto del presente Regolamento, validi per sottoscrivere le Azioni di Compendio in ragione del Rapporto di Esercizio nel corso di ciascun Periodo di Esercizio.

2. EMISSIONE E CARATTERISTICHE DEI WARRANT

2.1 I Warrant sono esercitabili a pagamento, conformemente a quanto deliberato dal consiglio di amministrazione della Società del 29 settembre 2022 nonché ai sensi del presente Regolamento.

2.2 I Warrant saranno emessi e assegnati come di seguito indicato:

(i) n. massimi 1.526.220 Warrant saranno emessi e assegnati gratuitamente agli Azionisti, nel rapporto di n. 1 (uno) Warrant ogni n. 5 (cinque) Azioni detenute a una data di stacco che verrà stabilita dal consiglio di amministrazione della Società e che cadrà nel mese di ottobre 2022;

(ii) massimi n. 600.000 Warrant saranno emessi e assegnati ai Beneficiari che ne facciano richiesta conformemente a quanto disposto ai sensi del Regolamento LTI 2022-2024, a una data di stacco compatibile con il calendario di Borsa Italiana, che verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione e che cadrà non oltre il 15 giugno 2025. I Warrant di cui al presente punto (ii) saranno: (a) emessi e assegnati a favore dei Beneficiari che ne facciano richiesta indipendentemente dalla detenzione di Azioni della Società; (b) identificati dal medesimo codice ISIN; e (c) del tutto fungibili anche ai fini del presente Regolamento. Si precisa che l'assegnazione e l'emissione degli ulteriori Warrant quivi indentificati non sarà ad alcun fine considerata un'operazione straordinaria ai sensi dell'Articolo 5 del presente Regolamento; E

(iii) massimi n. 273.780 Warrant saranno emessi e assegnati ad ulteriori soggetti previa delibera del Consiglio di Amministrazione della Società, terzi rispetto alla Società, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, professionisti e collaboratori, come eventuale forma di compenso per l'attività svolta, oppure figure manageriali o *partner* che la Società intende attrarre per la conduzione del proprio *business*.

2.3 I Warrant sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del TUF, e sono ammessi nel sistema di gestione accentrata di Euronext Securities Milan. Essi saranno liberamente trasferibili mediante registrazione nei conti detenuti presso Euronext Securities Milan.

3. ESERCIZIO DEI WARRANT

Modalità di esercizio dei Warrant

3.1 I Warrant potranno essere esercitati, in tutto o in parte, dai rispettivi titolari nel corso di ciascun Periodo di Esercizio. A fronte dell'esercizio dei Warrant, ai titolari degli stessi saranno assegnate Azioni di Compendio sulla base del Rapporto di Esercizio.

3.2 Le richieste di esercizio dei Warrant dovranno essere presentate all'Intermediario Autorizzato presso cui i Warrant sono depositati entro l'ultimo Giorno di Borsa Aperta di ciascun Periodo di Esercizio.

3.3 All'atto della presentazione della richiesta di esercizio, il portatore dei Warrant prenderà atto che le Azioni di Compendio assegnate in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, *pro tempore* vigente negli Stati Uniti d'America.

3.4 Qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro l'ultimo

Giorno di Borsa Aperta di ciascun Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto, fatta salva la facoltà di esercitare i suddetti Warrant in ognuno degli eventuali successivi Periodi di Esercizio, ma fermo restando il Termine di Decadenza.

- 3.5 Il Prezzo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei titolari dei Warrant richiedenti, sul conto corrente della Società che sarà dalla stessa, per tempo, comunicato. Le relative Azioni di Compendio saranno rese disponibili dalla Società per la negoziazione, per il tramite di Euronext Securities Milan, il Giorno di Borsa Aperta successivo al termine dell'ultimo giorno di ciascun Periodo di Esercizio. Le Azioni di Compendio avranno il medesimo godimento delle Azioni A negoziate su EGM PRO o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni A alla data di emissione delle Azioni di Compendio.
- 3.6 In tutti i casi in cui, per effetto del presente Regolamento, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il titolare dei Warrant avrà diritto di ricevere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero immediatamente inferiore e non potrà far valere alcun diritto con riferimento alla parte frazionaria eccedente.

Esercizio dei Warrant in caso di Offerta Pubblica di Acquisto e/o Scambio

- 3.7 In deroga a quanto previsto al precedente Paragrafo 3.1, e fermi restando i periodi di sospensione di cui ai successivi Paragrafi 3.10 e 3.11, i Warrant potranno essere esercitati anche anticipatamente rispetto ai, e/o al di fuori dei, Periodi di Esercizio qualora venga promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente a oggetto le Azioni (l'“**Offerta Pubblica di Acquisto e/o Scambio**”).
- 3.8 Nel caso di cui al precedente Paragrafo 3.7, al fine di consentire ai titolari dei Warrant di aderire all'Offerta Pubblica di Acquisto e/o Scambio, i Warrant potranno essere esercitati dai rispettivi titolari, in tutto o in parte e nelle medesime modalità di cui sopra, nel periodo compreso tra il 1° (primo) e il 15° (quindicesimo) giorno di calendario successivo alla pubblicazione della comunicazione dell'offerente avente a oggetto la decisione o il sorgere dell'obbligo di promuovere l'Offerta Pubblica di Acquisto e/o Scambio.
- 3.9 Le Azioni di Compendio saranno messe a disposizione con le medesime modalità di cui sopra e, in ogni caso, in tempo utile per consentire a coloro che abbiano esercitato i Warrant di aderire all'Offerta Pubblica di Acquisto e/o Scambio apportando le medesime Azioni di Compendio.

Sospensione dell'esercizio dei Warrant

- 3.10 L'esercizio dei Warrant sarà automaticamente sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione abbia convocato un'assemblea della Società fino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazioni successive alla prima.
- 3.11 Nel caso in cui il consiglio di amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, fermo restando quanto previsto all'articolo 5 del presente Regolamento, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea della Società.

4. TERMINE DI DECADENZA ED ESTINZIONE DEI WARRANT

- 4.1 I Warrant dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il Termine di Decadenza.
- 4.2 I Warrant non esercitati entro il Termine di Decadenza si intenderanno estinti divenendo, pertanto, privi di validità a ogni effetto.
- 4.3 Qualora il Termine di Decadenza intervenga durante un Periodo di Sospensione, il medesimo Termine di Decadenza sarà automaticamente prorogato. Le informazioni sulla proroga saranno comunicate dalla Società con un comunicato stampa diffuso prima dell'inizio del Periodo di Sospensione.

5. **RETTIFICHE IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE SUL CAPITALE DELLA SOCIETÀ**

5.1 Qualora, prima del Termine di Decadenza, la Società dovesse deliberare o eseguire:

- (a) aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove Azioni A, anche a servizio di altri *warrant* validi per la loro sottoscrizione o di obbligazioni convertibili o con *warrant* – fermo il Rapporto di Esercizio – il Prezzo Strike, sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a

$$\{P_{cum} - P_{ex}\}$$

dove:

“*P_{cum}*” rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque Prezzi Ufficiali Giornalieri registrati su EGM PRO in cui le Azioni A sono negoziate “*cum diritto*” e

“*P_{ex}*” rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque Prezzi Ufficiali Giornalieri registrati su EGM PRO in cui le Azioni A sono negoziate “*ex diritto*”;

- (b) aumenti del capitale mediante emissione di Azioni A con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441 commi 4, 5 e 8 del Codice Civile, il Prezzo Strike e il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;
- (c) aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove Azioni A, il Prezzo Strike sarà diminuito e il Rapporto di Esercizio sarà aumentato, tutti proporzionalmente al rapporto di assegnazione gratuita, previa deliberazione dell'assemblea della Società;
- (d) aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove Azioni A o riduzioni del capitale senza annullamento di Azioni A, il Prezzo Strike e il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;
- (e) operazioni di fusione o scissione che riguardino la Società, il Prezzo Strike e il Rapporto di Esercizio saranno eventualmente e conseguentemente modificati sulla base dei relativi rapporti di concambio o di assegnazione, a seconda dei casi, previa deliberazione del competente organo sociale della Società;
- (f) raggruppamenti o frazionamenti di Azioni, il Prezzo Strike e il Rapporto di Esercizio saranno variati in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni, previa deliberazione dell'assemblea della Società; e

- (g) distribuzione di Dividendi Straordinari, non sarà modificato il Rapporto di Esercizio, mentre il Prezzo Strike sarà modificato sottraendo il valore dei Dividendi Straordinari.

5.2 Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione (ivi inclusa l'annullamento di Azioni senza riduzione del capitale sociale), diversa da quelle considerate nel Paragrafo 5.1 del presente Regolamento, ma suscettibile di determinare effetti analoghi, oppure qualora l'esecuzione di un'operazione sul capitale della Società (ivi incluse, in via esemplificativa e non esaustiva, quelle indicate al Paragrafo 5.1 del presente Regolamento) possa produrre effetti rilevanti sui termini di esercizio dei Warrant, il consiglio di amministrazione della Società potrà apportare al presente Regolamento – senza la necessità di una delibera di approvazione da parte dei titolari dei Warrant – le modificazioni e integrazioni che riterrà necessarie e/o opportune per mantenere quanto più possibile invariati i contenuti essenziali e le finalità dello stesso, ivi inclusi adeguare il Rapporto di Esercizio e/o il Prezzo Strike.

6. COMUNICAZIONI

6.1 La Società effettuerà tutte le comunicazioni ai portatori dei Warrant, previste dal presente Regolamento, mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società e con le eventuali ulteriori modalità prescritte dalla legge e/o dalla normativa regolamentare, di volta in volta, applicabile.

7. REGIME FISCALE

7.1 L'assegnazione, l'acquisto, la detenzione, la cessione e l'esercizio dei Warrant da parte dei rispettivi titolari sono soggetti al regime fiscale, di volta in volta, vigente e applicabile al singolo titolare.

8. AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

8.1 La Società presenterà domanda di ammissione alle negoziazioni dei Warrant in tempo utile per consentire l'inizio della circolazione e negoziazione degli stessi, e in via preferenziale e a seconda dei casi su EGM PRO o su EGM, o in alternativa su un altro mercato o sistema multilaterale di negoziazione europeo, separatamente dalle Azioni, a partire dalla prima tra: (i) la data di avvio alle negoziazioni delle Azioni A su EGM; (ii) la data di assegnazione dei Warrant ai Beneficiari che ne facciano richiesta conformemente a quanto disposto ai sensi del Regolamento LTI 2022-2024, stabilita secondo quanto previsto dal precedente Paragrafo 2.2(ii); ovvero (iii) il 1 luglio 2025. Successivamente potrà esserne richiesta l'ammissione a un mercato regolamentato ovvero a un diverso sistema multilaterale di negoziazione dell'Unione Europea.

8.2 Qualora, per qualsiasi motivo, le Azioni A e/o i Warrant venissero revocati dalle negoziazioni, i termini e le condizioni del Regolamento saranno modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuibili ai portatori di Warrant.

8.3 Le previsioni di cui al Paragrafo 8.2 non troveranno applicazione nei casi in cui i Warrant non vengano ammessi alle negoziazioni o di revoca dalle negoziazioni delle Azioni A su EGM PRO con contestuale ammissione delle stesse su altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazioni.

9. VARIE

9.1 Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutti i termini e le condizioni previsti nel presente Regolamento.

9.2 Il presente Regolamento può essere modificato a condizione che le modifiche siano approvate dalla

assemblea dei titolari dei Warrant. L'assemblea dei titolari dei Warrant è convocata nel rispetto delle previsioni, in materia di convocazione dell'assemblea straordinaria, di cui alle disposizioni di legge nonché dello statuto sociale della Società di tempo in tempo vigenti e delibera con le maggioranze previste dalla legge per l'assemblea straordinaria.

- 9.3 Fermo restando quanto previsto nei Paragrafi 5.1, 5.2 e 9.2 del presente Regolamento, il consiglio di amministrazione della Società potrà inoltre, in qualunque momento, apportare al presente Regolamento ogni modifica ritenuta necessaria od opportuna – senza la necessità del preventivo assenso da parte dei titolari dei Warrant – al fine di: (i) rendere il presente Regolamento conforme alle disposizioni normative e regolamentari vigenti e applicabili alla Società e a eventuali disposizioni modificative delle stesse; (ii) tenere conto delle eventuali raccomandazioni od osservazioni delle competenti autorità, di controllo o di vigilanza o di Borsa Italiana o altro regolatore del mercato di quotazione; (iii) recepire eventuali raccomandazioni, osservazioni e/o richieste di modifica formulate da Borsa Italiana o altro regolatore del mercato di quotazione, nonché adeguare il presente Regolamento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti e applicabili, per consentire l'ammissione dei Warrant alle negoziazioni secondo quanto previsto ai sensi del precedente Articolo 8; e/o (iv) eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo. La Società provvederà tempestivamente a comunicare le modifiche al presente Regolamento così apportate.
- 9.4 Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.
- 9.5 Qualsiasi controversia e vertenza che dovesse insorgere in relazione al presente Regolamento sarà di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria del Foro di Milano.

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text "NOTAIO" at the bottom and "GIULIO E U. GIOVANNI" at the top. The signature is written in a cursive style.

Allegato "E" all'atto in data 5-10-2022 n. 25357/15301 rep.

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO E DOMICILIO

Art. 1) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita una società per azioni denominata "**ABC Company S.p.A. Società Benefit**" o in breve "**ABC S.p.A.**" senza vincoli di interpunzione e di rappresentazione grafica (la "**Società**").

Art. 2) SEDE

La Società ha sede legale in Milano all'indirizzo risultante presso il competente registro delle imprese. La sede potrà essere trasferita, purché in Italia, con deliberazione del consiglio di amministrazione. La Società, con deliberazione del consiglio di amministrazione, può istituire e/o sopprimere, nei modi di legge, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie o dipendenze di ogni genere o unità locali comunque denominate.

Art. 3) DURATA

La durata della Società, salvo proroga o scioglimento, è stabilita al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, una o più volte, mediante deliberazione dell'assemblea, senza che ciò possa dar luogo al diritto di recesso dalla Società.

Art. 4) OGGETTO

La Società ha per oggetto la prestazione di servizi di consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, strategia industriale e organizzazione aziendale, strutturazione di operazioni di finanza straordinaria e di questioni connesse (ivi incluse a titolo esemplificativo acquisizioni e cessioni di aziende e/o rami d'azienda, fusioni, scissioni, operazioni di ristrutturazione finanziarie e/o riorganizzazioni aziendali o societarie e accesso al mercato del capitale di rischio mediante quotazioni di strumenti finanziari). L'attività sarà rivolta sia a società con elevati potenziali di crescita ovvero a società in temporanee situazioni di difficoltà ma caratterizzate da business model validi e distintivi.

La Società potrà svolgere anche attività finalizzate all'assunzione e la gestione di partecipazioni, anche di controllo, in imprese sia in Italia che all'estero, a scopo di stabile investimento. Inoltre, la Società potrà prestare servizi a favore delle società partecipate, inter alia, servizi di coordinamento tecnico-amministrativo, di strategia aziendale, gestionali, informatici, legali, contabili, promozionali e di marketing nonché attività relative alla gestione delle risorse umane e di pianificazione finanziaria.

La Società potrà inoltre esercitare tutte le attività e compiere tutti gli atti e le operazioni strumentali o connesse alle attività sopra descritte, quali, a titolo esemplificativo, lo studio, la ricerca e l'analisi in materia economica e finanziaria e la promozione o la partecipazione alla costituzione di società.

La Società potrà, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, avalli, fidejussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, assicurativa e commerciale, ivi incluse le operazioni finanziarie e il rilascio di garanzie reali e personali a favore e nell'interesse di terzi, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza anche indiretta con lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile al raggiungimento dello stesso, effettuando, di conseguenza tutti gli atti e concludendo tutte le operazioni contrattuali necessarie o utili alla realizzazione dei fini e dell'attività della Società, anche a titolo gratuito, per interesse proprio o di società controllanti, partecipate o soggette a comune controllo.

E' fatto divieto di esercitare ogni e qualsiasi attività non consentita ai soggetti non iscritti in determinati albi e/ elenchi e in particolare quella finanziaria, bancaria ovvero ogni attività

subordinata a speciali autorizzazioni qualora non ne sia in possesso.

La Società, inoltre, nell'esercizio della propria attività economica oltre allo scopo di dividerne gli utili persegue finalità di beneficio comune ed opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori ed ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interessi, coinvolti direttamente o indirettamente dall'attività economica svolta dalla Società, quali a titolo esemplificativo, lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori e creditori, società partecipate, azionisti, pubblica amministrazione e società civile. In particolare, la Società persegue le seguenti finalità specifiche di beneficio comune: a) diffondere la cultura finanziaria delle piccole e medie imprese, affinché possano competere al meglio anche grazie all'uso sostenibile dell'innovazione finanziaria; b) diffondere e promuovere la cultura della sostenibilità e della green economy, in particolare della gestione sostenibile dell'energia e dell'acqua, valorizzando il ricorso a fonti di energia rinnovabile e l'educazione ad un consumo consapevole e virtuoso; c) favorire l'innovazione e la digital transformation delle imprese partecipate o dei propri clienti d) supportare i territori nei quali è attiva o sono attive le società partecipate attraverso la promozione di eventi ed iniziative sportive e culturali che favoriscono la crescita e lo sviluppo degli stessi; e) promuovere, direttamente o in collaborazione con altre entità, la ricerca e lo sviluppo tecnologico di servizi e modelli di business innovativi, in funzione di uno sviluppo sostenibile; f) creare un ambiente di lavoro volto alla valorizzazione ed al benessere delle persone, per sviluppare il potenziale di ogni persona e fare crescere la soddisfazione, anche nelle società partecipate, dei propri dipendenti e collaboratori, creando condizioni favorevoli all'accoglienza, alla flessibilità ed alla qualità del lavoro, sostenendo la conciliabilità dei tempi di vita e lavoro e sistemi di welfare g) favorire l'occupazione giovanile attraverso l'investimento, in conformità al presente statuto, di parte dell'utile di esercizio in start up italiane h) destinare in conformità al presente statuto, parte dell'utile di esercizio a progetti di volontariato e di beneficenza o a sostegno della ricerca scientifica.

Art. 5) DOMICILIO

Il domicilio degli azionisti per i loro rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci. Gli amministratori e i sindaci devono comunicare alla Società il proprio numero di fax e/o il proprio indirizzo di posta elettronica ovvero ogni variazione degli stessi.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - TRASFERIMENTO - RECESSO SOCI E CAPITALE

Art. 6) CAPITALE SOCIALE, AZIONI

6.1 Il capitale sociale ammonta ad Euro 7.520.485,60 ed è diviso in complessivo numero n. 7.631.095 azioni, senza indicazione del valore nominale, delle seguenti categorie:

- a) n. 5.087.397 azioni di categoria A prive di valore nominale (le "Azioni A");
- b) n. 2.543.698 azioni di categoria B prive di valore nominale (le "Azioni B" e, insieme alle Azioni A, le "Azioni").

Le Azioni A hanno i diritti e le caratteristiche previste dalla legge per le azioni ordinarie fermo il diritto esclusivo a beneficiare in ogni tempo, anche in sede di liquidazione della Società, della distribuzione della riserva di sovrapprezzo costituita in sede di loro sottoscrizione (la "Riserva Sovrapprezzo Azioni A") ed il beneficio di dover sopportare eventuali perdite di esercizio solo dopo che le stesse siano state prioritariamente imputate, nell'ordine, alla Riserva Sovrapprezzo Azioni A e, successivamente, al capitale sociale rappresentato da Azioni B

Fermo quanto precede in ordine alla imputazione delle perdite di esercizio e a quanto diversamente previsto dal presente statuto, le Azioni B hanno i medesimi diritti e le medesime caratteristiche delle Azioni A ma non danno diritto alla distribuzione, né durante

la vita della Società né all'atto della sua liquidazione, della Riserva Sovrapprezzo Azioni A. La Società ha inoltre facoltà di emettere ulteriori categorie di azioni ovvero warrant.

Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2347 del codice civile. Le azioni sono nominative. Tutte le azioni della Società sono dematerializzate secondo le norme vigenti per il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione.

- 6.2 Nel caso di comunicazione alla Società e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, con la quale l'offerente, anche coincidente coldetentore della maggioranza delle Azioni B, comunicherà la decisione di voler effettuare una offerta pubblica di acquisto ("OPA") sulla Società, i titolari di Azioni B avranno la facoltà di convertire le Azioni B in Azioni A. Resta inteso che l'adesione all'OPA avrà ad oggetto le Azioni A rinvenienti da tale conversione.
- 6.3 Nel caso in cui un portatore di Azioni B eserciti il diritto di recesso di cui al successivo articolo 13, le Azioni B di tale portatore saranno altresì convertite in Azioni A. Resta inteso che il diritto di recesso avrà ad oggetto le Azioni A rinvenienti da tale conversione.
- 6.4 Nei casi previsti dai precedenti articoli 6.2 e 6.3 il rapporto di conversione delle Azioni B in Azioni A, vincolante per tutti i soci, sarà pari a n. 1 Azioni A per ogni n. 3 Azioni B detenute (il "Rapporto di Conversione"). Qualora - e ogni qual volta - la Società effettui operazioni sul capitale (quali, a titolo esemplificativo, una modifica ai diritti di conversione, scambio o sottoscrizione connessi alle azioni, aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione o raggruppamenti o frazionamenti di azioni), il consiglio di amministrazione avrà la facoltà di apportare tutti i correttivi tecnici al Rapporto di Conversione eventualmente necessari per mantenere lo stesso sostanzialmente invariato. Tale adeguamento sarà efficace alla data dell'operazione sul capitale. Il consiglio di amministrazione, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del lancio dell'OPA da parte dell'offerente, ovvero della comunicazione da parte del socio della volontà di avvalersi del diritto di recesso di cui al successivo articolo 13 del presente statuto o della facoltà di conversione delle azioni in caso di OPA (che, in quest'ultimo caso, dovrà essere inviata entro e non oltre tre giorni lavorativi dal verificarsi del relativo evento), con delibera da effettuarsi alla presenza del notaio, provvederà, dovendosi intendere a ciò espressamente delegato, a:
(i) annotare la conversione nel libro soci - ovvero a compiere le opportune comunicazioni al gestore del sistema di gestione accentrato dei titoli - con annullamento delle Azioni B ed emissione delle Azioni A; (ii) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale; (iii) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.
- 6.5 L'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento in una o più volte, entro i cinque anni successivi, il capitale sociale, per l'importo complessivo massimo, comprensivo del sovrapprezzo, di euro 50.000.000 (cinquanta milioni), come incrementato dall'assemblea straordinaria in data 13 dicembre 2021, mediante emissione di Azioni A e di Azioni B, in misura proporzionale, rispettivamente alle Azioni A e alle Azioni B esistenti, con facoltà di stabilire diversamente il prezzo di emissione delle due categorie di Azioni e con facoltà di escludere il diritto di opzione per le Azioni A, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e/o 8, c.c., in quanto da collocare a investitori professionali o agli amministratori e dipendenti della Società nell'ambito di piani incentivazione azionari,

al fine di assicurare o migliorare le negoziabilità delle azioni stesse sul Mercato Euronext Growth Milan (“EGM”), nel rispetto ove applicabile dell’art. 2441, comma 6, c.c., con ogni più ampio potere al fine di, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, stabilire il prezzo di emissione (compreso il sovrapprezzo) delle azioni, in conformità agli applicabili criteri di legge e in ogni caso in ossequio alle prassi di mercato per operazioni di uguale natura.

L’assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021 ha deliberato di conferire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 2420-ter del codice civile, la delega a emettere obbligazioni convertibili in Azioni A, in una o più volte, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, del Codice Civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le obbligazioni presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell’attività di quest’ultima, con conseguente aumento di capitale, in una o più volte e in via scindibile, a servizio della conversione mediante emissione di Azioni A aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e con ogni potere per (i) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili emesse, nonché il numero delle Azioni al servizio della conversione; (ii) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di conversione e, ove del caso, l’eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l’eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili; (iii) in caso di esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni da emettersi nell’ambito dell’aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni nel rispetto delle procedure e dei limiti previsti dall’art. 2441, comma 6, del Codice Civile; (iv) porre in essere ogni attività necessaria od opportuna al fine di addivenire alla eventuale quotazione delle obbligazioni convertibili. Il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: (i) il prezzo di emissione, incluso anche l’eventuale sovrapprezzo, delle nuove Azioni A, da emettersi – in una o più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell’art. 2420-ter del Codice Civile (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l’altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell’operazione, dei corsi di borsa del titolo della Società, nonché dell’applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando il limite costituito dal valore minimo del patrimonio netto per azione calcolato sulla base dell’ultimo bilancio consolidato approvato per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni e le formalità e i limiti di cui all’art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili.

Il Consiglio di Amministrazione in data 18 novembre 2021, in parziale esecuzione della delega conferita ai sensi dell’art. 2443 c.c. dall’assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali euro 8.658.250,00, mediante emissione di massime n. 5.870.000 nuove Azioni A e massime n. 2.935.000 nuove Azioni B, con termine finale di sottoscrizione al giorno 31 gennaio 2022.

Il Consiglio di Amministrazione in data 29 settembre 2022, in parziale esecuzione della delega conferita ai sensi dell’art. 2443 c.c. dall’assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021, come modificata ed integrata dall’assemblea del 13 dicembre 2021, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 60.000,00, mediante emissione di massime n. 4.000.000 nuove Azioni A e massime n. 2.000.000 nuove Azioni B, con termine finale di sottoscrizione al giorno 31 agosto 2023.

Il Consiglio di Amministrazione in data 29 settembre 2022, in parziale esecuzione della delega conferita ai sensi dell’art. 2443 c.c. dall’assemblea straordinaria in data 28 settembre

2021, come modificata ed integrata dall'assemblea del 13 dicembre 2021, ha deliberato (i) di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 24.000, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.400.000 nuove Azioni A, con termine finale di sottoscrizione al giorno 31 dicembre 2027; (ii) di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 12.000,00, mediante emissione di massime n. 1.200.000 nuove Azioni B, con termine finale di sottoscrizione al giorno 31 dicembre 2027.

- 6.6 Per tutto il periodo in cui le Azioni A risultino ammesse alle negoziazioni sul Mercato EGM di Borsa Italiana, è applicabile la disciplina – come richiamata dal Regolamento Emittenti EGM – relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da CONSOB tempo per tempo vigenti (la “Disciplina sulla Trasparenza”). Il socio che venga a detenere Azioni A ammesse alla negoziazione sull’EGM in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti EGM (la “Partecipazione Significativa”) è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione della Società. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un “Cambiamento Sostanziale” come definito nel Regolamento Emittenti EGM, che deve essere comunicato alla Società nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti EGM. L’obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste. La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l’ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell’operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione ha subito un aumento ovvero una riduzione, in aggiunta a quant’altrove previsto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui ai precedenti paragrafi, il consiglio di amministrazione potrà privare il titolare della partecipazione in causa del diritto di voto e del diritto di ricevere gli utili, per un periodo massimo di un anno dalla data di notifica della richiesta di informazioni. Il divieto sopra menzionato potrà essere rinnovato dal consiglio di amministrazione qualora l'interessato continui a non adempiere ai propri obblighi informativi. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell’assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale. I soci saranno altresì obbligati a comunicare, per espresso richiamo delle disposizioni di cui all'articolo 120 e seguenti del TUF e relative disposizioni regolamentari di attuazione, le variazioni relative alle partecipazioni potenziali e alle posizioni lunghe.

Art. 7) FINANZIAMENTI DEGLI AZIONISTI

Finanziamenti degli azionisti con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati nel rispetto delle norme in vigore e sempre che ricorrano i requisiti che non fanno considerare detti finanziamenti attività di raccolta del risparmio ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia tempo per tempo vigente. Tali finanziamenti concessi dagli azionisti alla Società possono essere fruttiferi o, in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1282 del codice civile, anche a titolo completamente gratuito. I versamenti degli azionisti in conto capitale sono, in ogni caso infruttiferi di interessi. La Società può altresì assumere finanziamenti dai propri dipendenti nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Art. 8) OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI

Possono essere emesse obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al consiglio di amministrazione. L'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant è deliberata dall'assemblea straordinaria, la quale provvede altresì a determinare il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2420-bis del codice civile e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

Art. 9) AUMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

9.1 Il capitale può essere aumentato a pagamento mediante conferimenti di denaro, beni, crediti e/o complessi aziendali, ovvero a titolo gratuito, mediante passaggio a capitale di riserve e/o altri fondi disponibili. L'assegnazione delle Azioni di compendio di aumenti a pagamento può avvenire in misura non proporzionale ai conferimenti, nei limiti di legge. In caso di aumenti di capitale a pagamento, agli azionisti spetta il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del codice civile. In caso di aumento di capitale con emissione di una o più categorie di azioni senza rispettare le proporzioni preesistenti, ferma restando la necessità dell'approvazione delle assemblee speciali ai sensi dell'articolo 19 del presente statuto, il diritto di opzione inerente le azioni di ciascuna categoria ha ad oggetto le azioni della medesima categoria fino a concorrenza delle azioni emesse ovvero, in mancanza e per differenza, azioni delle altre categorie in misura proporzionale. L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione agli azionisti o a gruppi di azionisti di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre società, nelle quali la società abbia compartecipazione, il tutto nei limiti previsti dagli articoli 2327 e 2413 del codice civile, e con rispetto del diritto degli azionisti alla parità di trattamento. Qualora la società decida di provvedere in caso di riduzione volontaria del capitale sociale all'assegnazione di beni in natura ai soci, il valore dei beni assegnati deve risultare da apposita relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile, con possibilità per la società di versare conguagli in denaro.

9.2 Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, la società può deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione, nell'osservanza di ogni altra disposizione normativa e regolamentare.

Art. 10) VINCOLI SULLE AZIONI B

In caso di pegno o usufrutto di Azioni B, il diritto di voto spetta all'azionista, senza facoltà di convenzione contraria, in deroga all'articolo 2352 del codice civile.

Art. 11) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

11.1 Le Azioni A sono liberamente trasferibili sia per atti inter vivos che per mortis causa.

11.2 Le Azioni B potranno essere trasferite unicamente congiuntamente tra di loro e previa comunicazione (la "Comunicazione di Trasferimento") da parte del loro titolare (il "Socio Cedente"), indirizzata a mezzo di lettera raccomandata al presidente del consiglio di amministrazione, che provvederà a darne comunicazione agli altri titolari di Azioni B non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento. La Comunicazione di Trasferimento dovrà, a pena di inefficacia:

- (i) indicare il numero di Azioni B oggetto di trasferimento;
- (ii) indicare le generalità del soggetto destinatario del trasferimento;
- (iii) indicare il titolo del trasferimento e il suo eventuale corrispettivo in denaro, ovvero per il caso di corrispettivo differente dal denaro;
- (iv) indicare le condizioni e modalità di pagamento del corrispettivo del trasferimento, ove previsto. Ove per il trasferimento sia previsto un corrispettivo in denaro, ciascuno degli altri titolari di Azioni B potrà, in esercizio del diritto di prelazione di cui al presente articolo, rendersi acquirente di un numero di Azioni B oggetto di

trasferimento proporzionale alla propria partecipazione quale risultante a libro soci alla data della Comunicazione di Trasferimento, mediante dichiarazione da inviarsi al Socio Cedente e contestualmente al consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata non oltre 30 (trenta) giorni dalla data in cui avrà ricevuto dal consiglio di amministrazione la Comunicazione di Trasferimento, offrendo contestualmente il pagamento del corrispettivo di cessione alle medesime condizioni di pagamento indicate nella Comunicazione di Trasferimento. Ove per il Trasferimento sia previsto un corrispettivo diverso dal denaro (e quindi, a titolo meramente esemplificativo, anche in ipotesi di permuta o conferimento delle azioni, ovvero in caso di loro trasferimento nell'ambito di cessione, affitto o usufrutto di azienda, fusione o scissione del Socio Cedente) ovvero non sia previsto corrispettivo alcuno, ciascuno dei titolari di Azioni B potrà, in esercizio del diritto di opzione di acquisto di cui al presente articolo, rendersi acquirente di un numero di Azioni B oggetto di trasferimento proporzionale alla propria partecipazione quale risultante a libro soci alla data della Comunicazione di Trasferimento, mediante dichiarazione da inviarsi al Socio Cedente e contestualmente al consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata non oltre 30 (trenta) giorni dalla data in cui avrà ricevuto dal consiglio di amministrazione la Comunicazione di Trasferimento; in tale ipotesi, il trasferimento in favore del socio che avrà esercitato il diritto di opzione avverrà per un corrispettivo da determinarsi sulla base della relazione di stima di cui al punto (iv). Tanto la prelazione quanto l'opzione di acquisto di cui al presente articolo 11 potranno essere esercitate unicamente per la totalità delle Azioni B oggetto della Comunicazione di Trasferimento, con la conseguenza che ciascuna dichiarazione di esercizio dei diritti di cui al presente articolo 11 dovrà intendersi automaticamente estesa in misura strettamente proporzionale all'intero numero di Azioni B oggetto della Comunicazione di Trasferimento.

- 11.3 In ogni caso, e quindi anche per l'ipotesi di esercizio dei diritti di prelazione o opzione di acquisto di cui al presente articolo 11, il trasferimento delle Azioni B sarà soggetto al gradimento del consiglio di amministrazione, che potrà negarlo qualora il soggetto destinatario del trasferimento: (i) svolga direttamente o indirettamente attività concorrenziale con quella della società o di società dalla medesima controllate o alla stessa collegate; (ii) sia socio, amministratore, sindaco o revisore di società che svolgano attività concorrenziale con quelle della società o di società dalla medesima controllate o alla stessa collegate; (iii) sia stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, ovvero gli sia stato nominato un amministratore di sostegno; (iv) sia stato condannato anche con provvedimento non definitivo a una pena detentiva, o che comporti comunque quale sanzione accessoria l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o dagli incarichi direttivi; (v) non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria e commerciale o, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso nella compagine sociale possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con gli interessi della società. Per il caso in cui il gradimento sia negato per le ragioni di cui al punto (v), dovrà essere indicato dal consiglio di amministrazione al Socio Cedente, a pena di inefficacia della negazione del gradimento, il nominativo di altro acquirente gradito, unitamente alla dichiarazione irrevocabile di quest'ultimo di assenso all'acquisto, da esercitarsi al prezzo di cui al presente articolo 11.3 per la prelazione e l'opzione di acquisto, a seconda del caso. Decorso il termine di trenta giorni dalla Comunicazione di Trasferimento (ovvero dalla dichiarazione di esercizio della prelazione o dell'opzione di acquisto), il gradimento dovrà intendersi implicitamente concesso; in caso di negazione del gradimento al trasferimento in favore di uno o più soci che abbiano esercitato il diritto di prelazione ovvero il diritto di opzione di cui al presente articolo 11, il Socio Cedente potrà trasferire le Azioni B oggetto della Comunicazione di Trasferimento al beneficiario del trasferimento indicato nella medesima, unicamente col gradimento del consiglio di amministrazione.

- 11.4 Per il caso di pignoramento di Azioni B o di loro vendita coattiva a seguito di fallimento o di ammissione ad altra procedura concorsuale del socio titolare, ovvero ancora nel caso di sequestro di Azioni B, il termine per l'esercizio del diritto di prelazione ovvero del diritto di opzione di acquisto di cui all'articolo 11.2 e per l'espressione del gradimento decorreranno dalla richiesta di iscrizione a libro soci del trasferimento all'acquirente ovvero del provvedimento di nomina del custode ovvero ancora, se del caso, dalla notifica alla società dei relativi provvedimenti, per le azioni non emesse.
- 11.5 In deroga a quanto indicato agli articoli da 11.2 ad 11.4, il trasferimento di Azioni B dal socio titolare delle stesse a società da questo partecipate e, nel caso di detenzione delle stesse da parte di società, a propri soci, è libero da qualsiasi vincolo o formalità fatto salvo l'obbligo di tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione.
- 11.6 La modifica o rimozione dei vincoli statutari alla circolazione delle Azioni B previsti dal presente statuto ovvero l'introduzione di nuovi vincoli non attribuirà a nessuna categoria di soci il diritto di recedere dalla società.
- 11.7 Per "Trasferimento", ovvero "trasferire" o "trasferibile", si intende ai fini del presente statuto qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, inter vivos o mortis causa su base volontaria o coattiva, in forza del quale, in una o più fasi, direttamente o indirettamente, muti la titolarità delle azioni ovvero siano trasferiti i relativi diritti di voto, ivi comprese, in via meramente esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la cessione forzata o coattiva anche concorsuale, la cessione o il conferimento di azienda, la fusione, la scissione, la costituzione o la cessione di diritti reali.
- 11.8 Nell'ipotesi in cui le Azioni A risultassero essere diffuse tra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli Articoli 2325-bis del Codice Civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del TUF, troveranno applicazione nei confronti della Società le relative disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e decadranno automaticamente le eventuali clausole del presente statuto incompatibili con tale disciplina.

Art. 12) IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI – OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E/O DI SCAMBIO – PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE – REVOCA

12.1 Identificazione degli azionisti

La Società, ai sensi dell'Articolo 83-duodecies TUF, può richiedere agli intermediari, anche tramite un soggetto terzo designato dalla Società e con oneri a proprio carico, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'identificazione degli azionisti che detengono Azioni A in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell'Articolo 147-ter del TUF oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'EGM, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.

12.2 Offerta pubblica di acquisto e/o di scambio

Fino al momento in cui le Azioni A emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su EGM, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”), si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti CONSOB di attuazione (qui di seguito, “la disciplina richiamata”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti EGM”). Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell’offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’Articolo 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti EGM predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’Articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento all’offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

12.3 Obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui agli Articoli 108 e 111 TUF

A partire dal momento in cui le Azioni A sono ammesse alle negoziazioni sull’EGM, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli Articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione. In deroga al regolamento approvato con Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti CONSOB”), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti CONSOB preveda che CONSOB debba determinare il prezzo ai fini dell’obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli Articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra: (i) il prezzo più elevato previsto per l’acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell’obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell’obbligo o del diritto di acquisto.

12.4 Altre disposizioni in materia di OPA

Si precisa che le disposizioni di cui al presente Articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l’offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’Articolo 108, commi 1 e 2, del TUF non accompagnato dall’acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente. Nel periodo di adesione all’offerta non hanno effetto nei confronti dell’offerente le limitazioni al trasferimento di titoli previste nello statuto. Sono in ogni caso da considerarsi oggetto di OPA previste dal presente articolo le Azioni A risultanti dalla conversione delle Azioni B prevista dall’articolo 6.4 del presente statuto, anche se la relativa procedura di conversione, al momento della promozione dell’offerta ai sensi dell’articolo 102, comma 3, del TUF, non risulti ancora completata e sempreché la stessa si perfezioni entro il termine del periodo di adesione dell’offerta.

12.5 Revoca delle azioni dall’ammissione alle negoziazioni

La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dell’ammissione dei propri strumenti finanziari

EGM deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor incaricato dalla Società (l'“Euronext Growth Advisor”) e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti EGM, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari EGM, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Art. 13) RECESSO

13.1 I titolari di azioni hanno diritto di recedere dalla società nei casi e alle condizioni previsti per legge.

13.2 Nella dichiarazione di recesso devono essere elencati:

- i. le generalità dell'azionista recedente;
- ii. il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;
- iii. il numero delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione giunge alla sede legale della società.

Le Azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili e, contestualmente alla dichiarazione di recesso, il socio dovrà provvedere al deposito delle azioni per le quali è esercitato il recesso presso la sede della società ovvero, per le azioni dematerializzate, provvedere agli adempimenti previsti dalla relativa disciplina.

13.3 Il valore di liquidazione spettante agli azionisti receduti (il "Valore di Recesso") sarà stabilito dal consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 2437-ter del codice civile, fermo restando che tale valore non potrà essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

13.4 Ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, numero 7, del codice civile, l'effettivo recesso al termine del periodo di offerta in opzione e prelazione per un numero di azioni uguale o maggiore del 50% più un'azione del capitale sociale costituisce causa di scioglimento della società, da accertarsi da parte dell'assemblea straordinaria che il consiglio di amministrazione dovrà convocare senza indugio e comunque entro 90 (novanta) giorni dalla data di deposito della delibera di approvazione del bilancio presso il Registro delle Imprese. Si applica alla delibera dell'assemblea straordinaria l'articolo 2436 del codice civile. Si applica altresì l'articolo 2437-bis del codice civile.

13.5 Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni

TITOLO III

ASSEMBLEE

Art. 14) FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto vincolano ed obbligano tutti gli azionisti, anche non intervenuti o dissenzienti.

Art. 15) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Con le maggioranze previste dalla legge l'assemblea delibera, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie a essa riservate dalla legge, dai regolamenti – ivi incluso il Regolamento Emittenti EGM – e dal presente statuto. In particolare l'assemblea: i. decide in ordine alla nomina dei consiglieri di amministrazione; ii. determina l'emolumento spettante agli amministratori; iii.

delibera sulla responsabilità degli amministratori; iv. delibera sulla distribuzione degli utili e sulla copertura delle perdite; v. nomina e revoca la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, su proposta motivata dell'organo di controllo; vi. svolge gli altri compiti affidati alla sua competenza dalla legge. Fermo quanto previsto al successivo articolo 19, l'assemblea generale straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con le maggioranze previste dalla legge. Qualora le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni nell'EGM, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: i. acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM; ii. cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM.

Art. 16) CONVOCAZIONE

L'assemblea generale deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea generale è altresì convocata dal consiglio di amministrazione su richiesta di tanti azionisti che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) del capitale sociale, nei limiti di quanto previsto all'articolo 2367, ultimo comma, del codice civile, ovvero del collegio sindacale. L'assemblea generale può essere convocata anche fuori dal comune in cui è posta la sede sociale, purché nell'Unione Europea, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società e, ove previsto nella normativa primaria e secondaria vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano a diffusione nazionale, e contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate. L'avviso di convocazione deve indicare: i. il luogo in cui si svolgerà l'assemblea; ii. la data e l'ora dell'assemblea; iii. l'ordine del giorno; iv. le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge o da disposizioni regolamentari. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di una seconda convocazione per il caso in cui nelle adunanze precedenti l'assemblea non risulti legalmente costituita. E' ammessa la possibilità che l'assemblea si tenga per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che il relativo avviso di convocazione lo preveda e fornisca indicazione sui luoghi collegati in via telematica o indichi le modalità per connettersi in video o audio conferenza e tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri interventi e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

Art. 17) PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA GENERALE

Hanno diritto di intervenire all'assemblea generale coloro ai quali spetta il diritto di voto.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla

Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Coloro ai quali spetta il diritto di intervento possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione. La Società ha facoltà, ove consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega ai sensi dell'Articolo 135-undecies del TUF e delle disposizioni di cui al Regolamento Emittenti CONSOB. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea. Non possono essere designati né membri degli organi amministrativo o di controllo o i dipendenti della Società, né società da essa controllate o membri degli organi amministrativi o di controllo o i dipendenti di queste. Nel caso in cui l'assemblea si tenga in audio o video conferenza, non è necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante.

Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constatare mediante verbale firmato dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Art. 18) PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE

L'assemblea generale è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o, impedimento o su sua designazione, da un altro membro del consiglio di amministrazione designato dall'assemblea medesima. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario, anche non azionista, e può nominare uno o più scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento in assemblea, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Dal verbale dovranno risultare: i. la data dell'assemblea; ii. l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato); iii. le modalità e i risultati delle votazioni; iv. l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti; v. ove espressamente richiesto da uno più degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni in quanto pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 19) ASSEMBLEE SPECIALI

Le deliberazioni delle assemblee speciali previste dall'articolo 2376 del codice civile nonché le deliberazioni delle assemblee speciali previste dal presente statuto, sono validamente assunte con il voto favorevole delle maggioranze stabilite dalla legge. Oltre all'approvazione delle deliberazioni pregiudizievoli dei diritti di categoria ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, sono in ogni caso assoggettate alla necessaria approvazione dell'assemblea speciale delle sole Azioni B, a valere anche quale voto determinante in deroga alle maggioranze previste dalla legge per l'assemblea straordinaria ove si tratti di materia ricompresa nelle competenze della medesima, le deliberazioni aventi per oggetto: i. qualsiasi modifica dello statuto sociale; ii. la trasformazione, fusione o la scissione e scioglimento della società; iii. l'emissione di strumenti finanziari partecipativi. Le deliberazioni di riduzione del capitale sociale a copertura di perdite e di conseguente aumento di capitale finalizzato alla ricostituzione del minimo legale ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del codice civile e le modifiche statutarie necessarie per adeguare lo statuto a disposizioni inderogabili di legge o regolamento non devono essere approvate dall'assemblea speciale. L'assemblea speciale deve deliberare in merito all'approvazione delle delibere dell'assemblea generale contestualmente ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla data della stessa. La mancata autorizzazione da parte dell'assemblea speciale della delibera in questione ha l'effetto di impedire l'assunzione della delibera da parte dell'assemblea ordinaria o straordinaria, a seconda

dei casi. Le assemblee speciali sono convocate dall'organo amministrativo o dal rappresentante comune (ove nominato) dei relativi azionisti speciali nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, nonché su richiesta di tanti azionisti che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) delle azioni della categoria.

Sono tuttavia valide le assemblee speciali, anche non convocate come sopra, qualora vi sia presente l'intero capitale sociale rappresentato dalle azioni speciali e partecipi all'assemblea il rappresentante comune degli azionisti speciali. La procedura dell'assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento all'assemblea straordinaria. Qualora non venga assunta alcuna deliberazione dalle assemblee speciali di cui al presente articolo, si considererà competente l'assemblea generale.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20) COMPOSIZIONE, NOMINA E SOSTITUZIONE

20.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri variabile da 5 (cinque) a 11 (undici), anche non soci, secondo quanto deliberato dall'assemblea. Gli amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, ivi inclusi i requisiti di eleggibilità e di permanenza nella carica di cui all'Articolo 2382 del Codice Civile e i requisiti di onorabilità di cui all'Articolo 147-quinquies del TUF. Inoltre, devono possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'Articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'Articolo 147-ter, comma 4, del TUF, almeno:

(i) 2 (due) amministratori, in caso di consiglio composto da massimi 7 (sette) membri;

(ii) 3 (tre) amministratori, in caso di consiglio composto da più di 7 (sette) membri.

(“**Amministratore/i Indipendente/i**”).

20.2 La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui agli Articoli seguenti. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto al momento di presentazione della lista. Ciascun socio nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'Articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile, può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.

20.3 Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

20.4 Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati

contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti; e (iv) una dichiarazione dei soci che le hanno presentate che i candidati alla carica di Amministratore Indipendente sono stati preventivamente individuati o positivamente valutati dall'Euronext Growth Advisor secondo le modalità e i termini indicati nell'avviso di convocazione dell'assemblea. In particolare, ogni lista che contenga un numero di candidati: (i) inferiore o pari a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di Amministratore Indipendente; (ii) superiore a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno 3 (tre) candidati aventi i requisiti di Amministratore Indipendente. I candidati per i quali non sono osservate le regole del presente statuto non sono eleggibili.

- 20.5 Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 20.6 La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti Articoli si considera come non presentata.
- 20.7 Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.
- 20.8 Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale di consiglieri da eleggere:
- (i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci (la "Lista di Maggioranza") saranno tratti, e risulteranno eletti nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti i candidati nel numero determinato dall'assemblea, meno uno;
 - (ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, sarà tratto, e risulterà eletto tenuto conto dell'ordine progressivo contenuto nella lista stessa, il candidato elencato al primo posto di tale lista.
- 20.9 Qualora non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente prescritto, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista dotato dei requisiti di indipendenza richiesti dal presente statuto. Di tale procedura si farà applicazione sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti e che siano stati individuati o positivamente valutati dall'Euronext Growth Advisor, se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.
- 20.10 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 20.11 In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
- 20.12 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a

concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

- 20.13 In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del consiglio di amministrazione vengono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto e, per quanto concerne i soli candidati alla carica di Amministratore Indipendente, che siano stati individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor, se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.
- 20.14 È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione ai sensi del presente statuto.
- 20.15 La perdita da parte di un Amministratore Indipendente dei relativi requisiti comporta la sua cessazione dalla carica soltanto se in virtù di ciò viene meno il numero minimo degli Amministratori Indipendenti stabilito dal presente statuto.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, ai sensi e nei limiti di cui all'Articolo 2386 del Codice Civile, con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Qualora venga a mancare un Amministratore Indipendente, e in virtù di ciò venga meno il numero minimo degli Amministratori Indipendenti stabilito dal presente statuto, l'amministratore cooptato dovrà:(i) essere in possesso dei requisiti di indipendenza e (ii) essere stato individuato o positivamente valutato dall'Euronext Growth Advisor.
- 20.16 La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea senza applicazione della procedura del voto di lista con le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti di composizione dell'organo previsti dal presente statuto nonché, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, l'essere stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
- 20.17 Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo

Art. 21) POTERI

- 21.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge o dal presente statuto all'assemblea.
- 21.2 Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'Articolo 2365, comma 2, del Codice Civile è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea: (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (ii) indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società; (iii) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (iv) riduzione del capitale a seguito di recesso;(v) adeguamento del presente statuto a disposizioni normative; (vi) fusioni e scissioni, nei casi previsti dagli Articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile. Il consiglio di amministrazione è inoltre competente ad assumere ogni deliberazione concernente l'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant a seguito di procedimento indiretto ovvero qualora la conversione o l'opzione di acquisto e/o sottoscrizione riguardi azioni proprie della Società ovvero già in

circolazione.

21.3 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

21.4 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; nel caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Art. 22) PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione, ove l'assemblea non vi abbia provveduto, elegge fra i suoi membri un presidente e può eleggere uno o più vice presidenti, cui sono attribuiti i poteri del presidente nei casi di assenza o impedimento. In caso di assenza o di impedimento del presidente e del/i vice presidente/i, le funzioni del presidente sono svolte dal consigliere con maggiore anzianità o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso ed accertando l'identità e la legittimazione dei presenti ed i risultati delle votazioni. Il consiglio di amministrazione può nominare un segretario, che può anche non essere consigliere della società.

Art. 23) CONVOCAZIONE, RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea o in Svizzera o nel regno Unito, ogni volta che il presidente o, in sua assenza o impedimento, il vicepresidente ovvero l'amministratore delegato (ove nominati), lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno 2 (due) consiglieri in carica o dal collegio sindacale.

La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal vicepresidente ovvero dall'amministratore delegato (ove nominati), con avviso da inviarsi – mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica – al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere effettuata almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trova il segretario.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice-presidente, dall'amministratore delegato (se nominati) ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Art. 24) ORGANI DELEGATI

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più comitati esecutivi, determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento.

Il consiglio può nominare uno o più amministratori delegati conferendo loro i relativi poteri. Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare e revocare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare institori e procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Il consiglio di amministrazione può istituire e nominare comitati con funzioni propositive, istruttorie, consultive e/o di coordinamento e/o controllo (tra cui, a mero titolo esemplificativo, un comitato di investimento e un comitato scientifico), di cui possono far parte, oltre agli amministratori, anche dirigenti e dipendenti della Società o soggetti terzi, determinandone le competenze, gli eventuali poteri e retribuzione ed approvando, se del caso, un regolamento che ne disciplini il funzionamento.

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, nonché, se nominato, al vice-presidente, nei limiti stabiliti nella deliberazione di nomina. La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

Art. 25) RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano disgiuntamente al presidente del consiglio di amministrazione e ai consiglieri delegati, nei limiti dei poteri agli stessi delegati. Il consiglio di amministrazione è altresì autorizzato a conferire la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio, per determinati atti o categorie di atti, e relativa firma sociale, ad amministratori, direttori generali, institori e procuratori, individualmente o collettivamente.

Art. 26) REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'Articolo 2389, comma 2, del Codice Civile.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Art. 27) COLLEGIO SINDACALE

La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati e operanti a norma di legge.

I sindaci devono possedere i requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla legge e dal presente statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'Articolo 148, comma 4, del TUF.

La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto al momento di presentazione della lista. Ciascun socio nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'Articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto,

ovvero (ii) i soci aderenti a uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile, può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.

Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere in numero non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere ed essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dal presente statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'Articolo 148, comma 4, del TUF, oltre all'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società terze. I candidati per i quali non sono osservate le regole del presente statuto non sono eleggibili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- (i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;
- (ii) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'Articolo 2368 del Codice Civile e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

La presidenza del collegio sindacale, in presenza di più liste, spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il minor numero di voti.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di

candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto.

In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio sindacale, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta.

L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società si intendono il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono i settori della consulenza aziendale e degli investimenti in partecipazioni societarie.

Art. 27 bis) OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

27 bis.1 Il consiglio di amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

27 bis.2 Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di "operazioni con parti correlate", "operazioni di maggiore rilevanza", "comitato degli amministratori indipendenti" etc. si fa espressamente riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "Procedura") e alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.

27 bis.3 In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate ai sensi del successivo Articolo 27 bis.4, sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli Amministratori Indipendenti, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione e i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

27 bis.4 Anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal comitato costituito da Amministratori Indipendenti non correlati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, il consiglio di amministrazione può porre in

essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea, ai sensi dell'Articolo 2364, primo comma, n. 5), del Codice Civile. Fermi restando i quorum previsti dall'Articolo 15 del presente statuto, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e dalla Procedura. In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impediti solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto.

27. bis.5 La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

TITOLO VI

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 28) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da una società di revisione legale avente i requisiti di legge. L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, su proposta motivata del consiglio di amministrazione, e può essere rinnovato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed applicabile. L'assemblea determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti e applicabili.

TITOLO VII

BILANCI E DISTRIBUZIONI

Art. 29) BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 30) RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE

30.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio della società sono destinati come segue: i. in primo luogo, una quota pari al 5% è destinata a riserva legale fino a che la stessa abbia raggiunto la misura di un quinto del capitale sociale; ii. in secondo luogo, una quota pari al 10% è destinata a opere di beneficenza sul territorio italiano identificate dal Consiglio di Amministrazione; iii. in terzo luogo, fino ad una quota massima pari al 10% è destinata all'acquisizione di partecipazioni, a mezzo di aumento di capitale, in start up italiane identificate dal Consiglio di Amministrazione; iv. il residuo è distribuito a favore dei titolari di Azioni A e Azioni B, in proporzione alle azioni da ciascuno di queste detenute ferma facoltà all'assemblea di destinare ad una riserva straordinaria l'utile di esercizio distribuibile, al netto del suo accantonamento alla riserva legale, in misura non superiore al 35% di questo. Alla copertura delle perdite di esercizio la società procede utilizzando prioritariamente la riserva straordinaria eventualmente esistente.

30.2 A far corso dall'esercizio successivo a quello chiuso al 31 dicembre 2021, qualora la Riserva Sovrapprezzo Azioni A venisse utilizzata a copertura di perdite di esercizio, l'utile di esercizio, al netto solo dell'accantonamento alla riserva legale, sarà destinato al ripristino della predetta riserva. In tale ipotesi, le destinazioni del risultato di esercizio a mente dei punti ii., iii, e iv del precedente paragrafo 30.1 saranno commisurate, al pari della quota del 35% ivi richiamata, all'utile di esercizio al netto dell'accantonamento alla riserva legale ed alla destinazione al ripristino della Riserva Sovrapprezzo Azioni A.

Art. 31) DIVIDENDI

Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile agli azionisti. I dividendi non riscossi entro i 5 (cinque) anni successivi al giorno in cui sono divenuti esigibili, si prescrivono a favore della società, con imputazione alla riserva straordinaria. Nel rispetto dei disposti dell'articolo 2433-bis del codice civile, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure determinate dal citato articolo.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 32) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dal consiglio di amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando: i. il numero dei liquidatori; ii. in caso di pluralità di liquidatori

Il patrimonio netto di liquidazione verrà distribuito prioritariamente ai titolari di Azioni A a rimborso della Riserva di Sovrapprezzo Azioni A; l'eventuale residuo verrà assegnato ai titolari di Azioni A a rimborso del capitale sociale e ciò fino a concorrenza dell'Importo di Riferimento A; l'eventuale residuo verrà assegnato ai titolari di Azioni B, fino a concorrenza dell'Importo di Riferimento B, a rimborso del relativo capitale sociale; l'eventuale residuo verrà ripartito fra gli azionisti in proporzione alle azioni detenute e ciò a prescindere dalla relativa categoria.

L'Importo di Riferimento A è pari ad euro 1,4700 per ciascuna Azione A e l'Importo di Riferimento B è pari a euro 0,0165 per ciascuna Azione B. In ipotesi di operazioni sul capitale sociale che dovessero interessare le Azioni A e/o le Azioni B modificando il rapporto esistente, al 31 dicembre 2020, fra l'importo del relativo capitale sociale ed il numero delle stesse in circolazione a tale data, il Consiglio di Amministrazione procederà al conseguente adeguamento dell'Importo di Riferimento A e/o dell'Importo di Riferimento B, avuto conto, per quest'ultimo, delle previsioni dell'articolo 6 del vigente statuto in ordine alla prioritaria imputazione alle azioni di tale categoria delle perdite di esercizio.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33) RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si farà riferimento alle norme di legge in materia.

Firmato Mario Notari

REGISTRAZIONE

| | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972. |
|-------------------------------------|--|

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

| | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.). |
| <input type="checkbox"/> | In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007. |
| <input type="checkbox"/> | In bollo: per gli usi consentiti dalla legge. |
| <input type="checkbox"/> | In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge. |

COPIA CONFORME

| | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale. |
| <input type="checkbox"/> | Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce |